

Bruxelles, 24 novembre 2022
(OR. en)

14703/22

Fascicolo interistituzionale:
2022/0115(COD)

PI 152
COMPET 890
MI 816
IND 469
AGRI 630
IA 185
CODEC 1736

NOTA

Origine:	Comitato dei rappresentanti permanenti (parte prima)
Destinatario:	Consiglio
n. doc. prec.:	14240/22
n. doc. Comm.:	8205/22 + ADD1-5
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, che modifica i regolamenti (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/1753 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione (UE) 2019/1754 del Consiglio – Orientamento generale

I. INTRODUZIONE

1. Il 13 aprile 2022 la Commissione ha presentato la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali in oggetto¹. La proposta si fonda sull'articolo 118, primo comma, e sull'articolo 207, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

¹ Doc. 8205/22 ADD da 1 a 5.

2. Obiettivo della proposta è stabilire una protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali a livello di Unione, garantendo in tal modo una concorrenza leale ai produttori di tali prodotti nel mercato interno. La proposta permetterà di tutelare e sviluppare il patrimonio culturale nonché garantire ai consumatori la disponibilità di informazioni affidabili relative a tali prodotti. La proposta intende incentivare l'innovazione e gli investimenti nell'artigianato, sostenendo gli artigiani e i produttori, in particolare le PMI, che talvolta operano in mercati di nicchia, a promuovere e tutelare il loro know-how tradizionale a livello di Unione. Poiché le indicazioni geografiche aumentano la visibilità del prodotto e della regione, la proposta favorirà non solo i produttori, ma anche i settori correlati, come il turismo, e contribuirà a promuovere e mantenere competenze e posti di lavoro nelle regioni d'Europa. A livello internazionale, la proposta consentirà all'Unione di adempiere ai suoi obblighi internazionali derivanti dall'Atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche, cui l'Unione ha aderito nel 2019, consentendo in tal modo ai produttori dell'Unione di beneficiare appieno di tale sistema.
3. Il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il suo parere sulla proposta il 21 settembre 2022². Il Comitato europeo delle regioni ha adottato il suo parere l'11 ottobre 2022³. Il Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) ha formulato il suo parere il 2 giugno 2022⁴.
4. Al Parlamento europeo, la commissione giuridica (JURI) non ha ancora votato sulla sua relazione.

II. LAVORI SVOLTI NELL'AMBITO DEGLI ORGANI PREPARATORI DEL CONSIGLIO

5. L'esame della proposta – una priorità della presidenza francese – è stato avviato in una prima riunione del gruppo "Proprietà intellettuale" il 3 maggio 2022, ed è stato ulteriormente approfondito durante la presidenza ceca, con l'obiettivo di raggiungere un orientamento generale nella sessione del Consiglio "Competitività" del 1° dicembre 2022.

² Doc. 13199/22.

³ Doc. 13964/22.

⁴ Doc. 10159/22.

6. La valutazione d'impatto che corredata la proposta è stata esaminata in due riunioni del gruppo. Dall'esame è emerso che la maggior parte delle delegazioni sostiene, in linea generale, l'obiettivo della proposta come pure i metodi, i criteri e le opzioni strategiche individuati dalla Commissione.
7. Il testo di compromesso che figura nell'allegato rispecchia gli sforzi costanti compiuti dalla presidenza e dagli Stati membri per trovare un equilibrio tra le diverse posizioni delle delegazioni, preservando nel contempo gli obiettivi della proposta della Commissione. Le modifiche rispetto alla proposta della Commissione sono indicate in **grassetto sottolineato** o con [...].
8. Nella riunione del 16 novembre 2022 il Comitato dei rappresentanti permanenti (Coreper) ha approvato il testo di compromesso⁵ e ha convenuto di trasmetterlo al Consiglio "Competitività" del 1° dicembre 2022 al fine di concordare un orientamento generale.

III. PRINCIPALI ELEMENTI DEL COMPROMESSO

a) Ambito di applicazione

9. Da molti anni ormai l'UE dispone di una protezione *sui generis* delle indicazioni geografiche (IG) per quanto riguarda vini, bevande spiritose, vini aromatizzati, prodotti agricoli e alimentari ma, ad oggi, non esiste una protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali a livello di Unione. Nell'intento di colmare questa lacuna, la proposta di regolamento è pertanto strettamente legata alla riforma in corso del sistema delle IG per i prodotti agricoli. Gli ambiti di applicazione delle due normative devono essere accuratamente allineati per quanto riguarda i prodotti interessati. A tal fine, il testo di compromesso del progetto di regolamento definisce i prodotti artigianali e industriali, includendo i prodotti che non rientrano nell'ambito di applicazione degli attuali regolamenti nel settore agricolo.
10. Per quanto riguarda il legame territoriale necessario affinché un prodotto sia ammissibile alla protezione prevista dal progetto di regolamento, il compromesso mantiene quanto proposto dalla Commissione con riguardo all'applicazione del concetto di "indicazione geografica protetta" (IGP), che prevede che almeno una delle fasi di produzione, trasformazione o preparazione del prodotto abbia luogo nella zona geografica di origine definita.

⁵ Doc. 14240/22.

b) Richiedente

11. Le indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali sono un diritto collettivo, accessibile a tutti i produttori ammissibili in una zona designata che rispettano il disciplinare.
12. I produttori che agiscono collettivamente possono sfruttare sinergie nel gestire le loro indicazioni geografiche. Pertanto, le associazioni di produttori svolgono tradizionalmente un ruolo cruciale nella gestione delle IG e nella definizione dei disciplinari. Per tener conto di questo importante ruolo delle associazioni di produttori, stando al testo di compromesso, le domande di registrazione delle indicazioni geografiche dovrebbero pertanto essere presentate, come regola generale, da un'associazione di produttori.
13. Ciononostante, in via eccezionale, se, per esempio, i produttori non hanno la possibilità di formare un'associazione a causa del loro numero, della loro posizione geografica o per motivi organizzativi, può presentare domanda un singolo produttore, un'autorità locale o regionale o un soggetto privato designato da uno Stato membro.

c) Procedure di registrazione

14. Per ottenere protezione, le indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali devono essere registrate a livello di Unione.

i. Procedura standard

15. Come procedura standard per ottenere la registrazione, il progetto di regolamento prevede un sistema in due fasi: le autorità nazionali effettuano un primo esame delle domande di IG e dei disciplinari mentre l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) si occupa in un secondo momento dell'esame delle domande a livello di Unione e della registrazione dei titoli.

16. Il coinvolgimento delle autorità nazionali nella prima fase consente di utilizzare in modo ottimale le competenze locali e regionali necessarie alla valutazione del disciplinare. Inoltre fa sì che i produttori artigianali locali, che sono spesso piccole o microimprese, comunichino e interagiscano più facilmente con un'amministrazione che conoscono bene e ricevano le indicazioni e il sostegno necessari nella propria lingua.
17. Il fatto che l'EUIPO sia incaricata della seconda fase della procedura e dell'effettiva registrazione delle IG è dovuto all'esperienza riconosciuta dell'EUIPO in quanto agenzia specializzata dell'UE nel trattamento della registrazione di altri diritti di proprietà intellettuale a livello dell'UE.
- ii. Deroga alla procedura standard: registrazione diretta*
18. Alcuni Stati membri non hanno una tradizione consolidata: in questi paesi si registra infatti uno scarso interesse locale per la protezione dei prodotti artigianali e industriali mediante un'indicazione geografica. Tali Stati membri non dispongono pertanto di strutture amministrative per la gestione della fase nazionale delle procedure di registrazione. Per questi motivi, il progetto di regolamento prevede la possibilità che gli Stati membri che soddisfano determinate condizioni possano beneficiare di una deroga all'obbligo di avviare la fase nazionale delle procedure. Tutte le domande di registrazione di una IG provenienti da uno Stato membro cui è stata concessa tale deroga sono quindi presentate direttamente all'EUIPO.
19. Poiché la registrazione diretta tramite l'EUIPO è considerata un'eccezione alla procedura standard, il testo di compromesso mantiene il concetto della proposta della Commissione, ossia consentire tale deroga solo a determinate condizioni e, ai fini della certezza giuridica, sulla base di una decisione della Commissione.

d) Rapporto con altri diritti

20. Il rapporto tra indicazioni geografiche e marchi è un elemento importante del progetto di regolamento. In tale contesto, le delegazioni ritengono importante che la protezione delle indicazioni geografiche sia bilanciata rispetto alla protezione dei marchi rinomati e dei marchi notori, in particolare alla luce del diritto fondamentale di proprietà sancito dalla Carta dei diritti fondamentali. Il testo di compromesso chiarisce che qualsiasi domanda di registrazione di una IG o di un marchio che violi tale equilibrio costituisce un motivo di opposizione o, nel caso in cui una IG o un marchio siano stati erroneamente registrati in violazione di tale equilibrio, un motivo di cancellazione.
21. Le disposizioni dettagliate sui nomi di dominio contenute nella proposta della Commissione si sono rivelate motivo di forte preoccupazione per molte delegazioni, le quali ritengono che gli oneri amministrativi derivanti dal sistema di informazione e allerta per i nomi di dominio proposto e dagli obblighi imposti ai registri dei nomi di dominio sarebbero sproporzionati. Per rispondere a tali preoccupazioni, nel testo di compromesso sono stati soppressi gli articoli 31 e 41 ed è stato chiarito, quale obbligo generale all'articolo 35, che la protezione delle IG prevista dal regolamento si applica anche a qualsiasi uso di un nome di dominio.

e) Controlli

22. A seguito di ampie discussioni, il testo di compromesso prevede ora un sistema di controllo alleggerito rispetto a quello che figura nella proposta della Commissione, caratterizzato da una notevole semplificazione e razionalizzazione, da un minore coinvolgimento delle autorità pubbliche e da un ruolo più incisivo dei produttori.
23. Come procedura standard è stato introdotto un sistema di verifica alleggerito, basato sull'autodichiarazione, al fine di limitare l'onere amministrativo aggiuntivo per le autorità nazionali. Come sistema alternativo di verifica della conformità, gli Stati membri possono prevedere controlli da parte di un'autorità competente o di un terzo designato prima e dopo l'immissione sul mercato di un prodotto.

24. L'obbligo delle autorità degli Stati membri di monitorare l'uso delle indicazioni geografiche sul mercato è stato oggetto di intense discussioni. In base al testo di compromesso, tale monitoraggio si basa sull'analisi dei rischi e, se disponibili, sulle notifiche dei produttori interessati di prodotti IG.

f) Diritti

25. Il testo di compromesso stabilisce un regime di diritti equilibrato che tiene conto della necessità di promuovere la competitività dei produttori di indicazioni geografiche e della situazione delle microimprese e delle piccole e medie imprese. Gli Stati membri avranno la possibilità di riscuotere diritti per la fase nazionale della procedura standard, coprendo così i loro costi di gestione del sistema, e di esigere il pagamento di diritti o commissioni a copertura dei costi dei controlli. L'EU IPO non esigerà diritti per la fase dell'Unione della procedura standard, ma lo farà in relazione alle registrazioni dirette, alle domande provenienti da paesi terzi e ai ricorsi.

g) Atto di Ginevra

26. Il regolamento proposto punta a stabilire un collegamento tra il sistema di protezione delle IG per i prodotti artigianali e industriali a livello dell'UE e la protezione nell'ambito del sistema di Lisbona dell'OMPI, conformemente all'Atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche. A tal fine, il testo della Commissione propone di modificare la decisione (UE) 2019/1754 del Consiglio relativa all'adesione dell'Unione all'Atto di Ginevra e il regolamento (UE) 2019/1753 relativo all'azione dell'Unione a seguito della sua adesione all'Atto di Ginevra.

27. Mentre le proposte di modifica del regolamento (UE) 2019/1753 devono essere adottate secondo la procedura legislativa ordinaria, la proposta di modifica della decisione (UE) 2019/1754 richiede l'approvazione del Parlamento europeo ai fini dell'adozione. La modifica della decisione del Consiglio è stata pertanto espunta dal testo del presente progetto di regolamento e il 17 novembre 2022 la Commissione ha presentato una proposta separata relativa alla modifica della decisione del Consiglio⁶. Concretamente, i due atti fanno parte di un pacchetto interconnesso e si suggerisce pertanto di allineare i tempi dell'adozione definitiva e dell'entrata in applicazione di entrambi gli atti.

IV. CONCLUSIONE

28. Alla luce di quanto precede, si invita il Consiglio "Competitività" a concordare un orientamento generale sulla base del testo che figura in allegato e a incaricare la presidenza di avviare i negoziati con il Parlamento europeo.

⁶ Doc. 14918/22.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, che modifica i regolamenti (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/1753 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 118, **primo comma**, e l'articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

visto il parere del Comitato delle regioni²,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² GU C [...] del [...], pag. [...].

- (1) Il 10 novembre 2020 il Consiglio ha adottato conclusioni³ sulla politica in materia di proprietà intellettuale indicando di essere pronto a valutare l'eventualità di introdurre un sistema di protezione **delle indicazioni geografiche** specifica per i prodotti non agricoli, sulla base di un'approfondita valutazione d'impatto dei possibili costi e benefici.
- (2) Nella comunicazione del 25 novembre 2020 intitolata "Sfruttare al meglio il potenziale innovativo dell'UE - Piano d'azione sulla proprietà intellettuale per sostenere la ripresa e la resilienza dell'UE", la Commissione si è impegnata a valutare, sulla base di una valutazione d'impatto, se proporre un sistema di protezione delle indicazioni geografiche dell'Unione per i prodotti non agricoli.

(2 bis) (spostato dal considerando 6) Per poter esercitare pienamente la sua competenza esclusiva in materia di politica commerciale comune dell'Unione, e nel pieno rispetto degli impegni da essa assunti nel quadro dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS) dell'Organizzazione mondiale del commercio, il 26 novembre 2019 l'Unione ha aderito all'Atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona del 2015 sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche⁴ ("Atto di Ginevra"), amministrato dall'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI). L'Atto di Ginevra offre un mezzo per ottenere la protezione delle indicazioni geografiche indipendentemente dalla natura dei beni a cui si applicano, e perciò include [...] i prodotti artigianali e industriali. Al fine di rispettare pienamente tali obblighi internazionali, per l'Unione è pertanto una priorità garantire il riconoscimento e la protezione uniformi in tutta l'Unione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali.

³ Conclusioni del Consiglio sulla politica in materia di proprietà intellettuale e sulla revisione del sistema dei disegni e modelli industriali nell'Unione, 10 novembre 2020 (**GU C 379 I del 10.11.2020, pag. 1**).

⁴ *GUL 271 del 24.10.2019, pag. 15.*

- (3) Da molti anni la protezione dell'indicazione geografica è concessa a livello di Unione a vini⁵, bevande spiritose⁶, vini aromatizzati⁷[...] e ai prodotti agricoli e alimentari⁸[...]. È opportuno tutelare le indicazioni geografiche a livello di Unione anche per prodotti che non rientrano nel campo di applicazione degli attuali regolamenti, garantendo al contempo la convergenza e mirando a includere un'ampia varietà di prodotti artigianali e industriali quali pietre naturali, **oggetti in legno**, gioielli, tessuti, pizzi, posate, vetro [...], porcellana, **cuoi e pelli, e cotone grezzo**.

⁵ **Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).**

⁶ Regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008 (GU L 130 del 17.5.2019, pag. 1).

[...] ⁷ **Regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 14). La protezione delle indicazioni geografiche in relazione ai vini aromatizzati è stata abrogata dal regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 262).**

⁸ Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1).

(4) In diversi Stati membri sono in vigore regimi nazionali di protezione delle indicazioni geografiche nazionali per i prodotti artigianali e industriali. Tali regimi si differenziano in termini di protezione, amministrazione e diritti, e non offrono tutela al di là del territorio nazionale. Altri Stati membri non prevedono la protezione delle indicazioni geografiche a livello nazionale per siffatti prodotti. Questo mosaico complesso di regimi di protezione a livello di Stati membri può comportare un aumento dei costi e incertezza giuridica per i produttori e costituire un deterrente per gli investimenti nell'artigianato tradizionale dell'Unione.

(4 bis) *(spostato dal considerando 7)* Spesso il legame geografico di un prodotto si basa sul know-how locale e segue metodi di produzione locali radicati nel patrimonio culturale e sociale della sua regione di origine. Una protezione efficiente della proprietà intellettuale può contribuire ad aumentare la redditività e l'attrattiva delle professioni artigianali tradizionali. La protezione specifica delle indicazioni geografiche svolge un ruolo riconosciuto per la tutela e lo sviluppo del patrimonio culturale, sia nel settore agricolo sia in quello industriale e artigianale. Si dovrebbero **quindi** istituire procedure efficienti per la registrazione delle indicazioni geografiche dell'Unione che proteggono i nomi di prodotti artigianali e industriali, che tengano conto delle specificità regionali e locali. Il sistema delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali dovrebbe contribuire al mantenimento e alla valorizzazione delle tradizioni produttive e commerciali.

(5) Una protezione [...] **uniforme** in tutta l'Unione **di tale** diritto[...] di proprietà intellettuale **potrebbe** [...] incentivare la produzione di prodotti di qualità, l'ampia disponibilità di tali prodotti per i consumatori e la creazione di posti di lavoro validi e sostenibili [...], **in particolare** nelle regioni rurali e meno sviluppate. [...] Viste le potenzialità delle indicazioni geografiche in termini di contributo alla creazione di posti di lavoro sostenibili e altamente qualificati nelle regioni rurali e meno sviluppate, i produttori dovrebbero puntare a creare una parte sostanziale del valore del prodotto designato da un'indicazione geografica nella zona geografica definita.

- (6) *(spostato al considerando 2 bis)*
- (7) *(spostato al considerando 4 bis)*
- (8) È pertanto opportuno garantire in primo luogo una concorrenza leale ai produttori di prodotti artigianali e industriali nel mercato interno; in secondo luogo, occorre garantire ai consumatori la disponibilità di informazioni affidabili relative a tali prodotti; in terzo luogo è necessario tutelare e sviluppare il patrimonio culturale e il know-how tradizionale; in quarto luogo occorre garantire una registrazione efficace delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali [...] a livello **sia dell'Unione sia** internazionale; in quinto luogo occorre prevedere [...] **controlli efficaci delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali in tutto il mercato interno,** [...] **compreso il** commercio elettronico, e, infine, [...] **stabilire un** collegamento con il sistema internazionale di registrazione e protezione basato sull'Atto di Ginevra.
- (9) *(soppresso)*
- (10) *(spostato al considerando 62 bis)*
- (11) *(spostato al considerando 62 ter)*

(11 bis) Le indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali aventi caratteristiche, attributi o reputazione legati al loro luogo di produzione o di fabbricazione sono un diritto collettivo, accessibile a tutti i produttori ammissibili in una zona designata che desiderano aderire a un disciplinare, conformemente al presente regolamento. I produttori che agiscono collettivamente hanno più potere di mercato rispetto ai singoli produttori e possono sfruttare sinergie nel gestire le loro indicazioni geografiche. Le indicazioni geografiche ricompensano i produttori per il loro impegno volto a produrre una gamma diversificata di prodotti di qualità.

(11 ter) Le domande di registrazione delle indicazioni geografiche dovrebbero pertanto essere presentate da associazioni di produttori. In via eccezionale, se i produttori non hanno la possibilità di formare un'associazione, ad esempio a causa del loro numero, della loro posizione geografica o delle loro caratteristiche organizzative, può presentare domanda un'autorità locale o regionale o un soggetto privato designato da uno Stato membro. In tali casi la domanda di registrazione di un'indicazione geografica dovrebbe indicare i motivi di tale designazione.

(11 quater) Il sistema delle indicazioni geografiche mira a consentire ai consumatori di compiere scelte di acquisto più informate e, in questo contesto, l'etichettatura e la pubblicità li aiutano a identificare correttamente i prodotti di qualità sul mercato. Trattandosi di un diritto di proprietà intellettuale, le indicazioni geografiche aiutano gli operatori e le imprese a valorizzare i loro beni immateriali. Per evitare di creare condizioni di concorrenza sleale e sostenere il mercato interno ogni produttore, anche di un paese terzo, dovrebbe avere la possibilità di utilizzare un nome registrato e commercializzare prodotti designati come indicazioni geografiche in tutta l'Unione e nel commercio elettronico, purché il prodotto in questione sia conforme ai requisiti del relativo disciplinare e il produttore sia soggetto a un sistema di controlli.

(11 quinquies) Un prodotto è ammissibile alla protezione di un'indicazione geografica se soddisfa tre criteri cumulativi: il prodotto dovrebbe essere radicato o avere origine in un determinato luogo, regione, località o Stato; almeno una delle sue fasi di produzione dovrebbe svolgersi in tale zona geografica; e a tale origine geografica sono essenzialmente attribuibili una data qualità o reputazione o altre caratteristiche del prodotto. Per soddisfare tali criteri è necessario dimostrare che l'origine geografica rappresenta un fattore essenziale per la qualità, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto. Tali criteri sono in linea con i requisiti per le indicazioni geografiche stabiliti nell'Atto di Ginevra e nella legislazione dell'Unione relativa alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti agricoli, i prodotti alimentari, i vini e le bevande spiritose. Tuttavia, i prodotti contrari all'ordine pubblico dovrebbero essere esclusi dalla possibilità di essere oggetto di un'"indicazione geografica protetta". La necessità di applicare l'eccezione dell'ordine pubblico dovrebbe essere valutata caso per caso e tale eccezione dovrebbe essere applicata conformemente al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e alla pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

(12) [Se del caso, **è opportuno che** le informazioni incluse nel documento unico [...] **siano** rese disponibili mediante il passaporto digitale del prodotto, come stabilito dal regolamento **.../...** che istituisce un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile di prodotti sostenibili e abroga la direttiva 2009/125/CE.⁹]

(13) *(spostato al considerando 54 bis)*

⁹ **[La formulazione definitiva di questo considerando è soggetta all'esito dei negoziati sulla proposta di cui al doc. COM(2022) 142 final del 30.3.2022.]**

- (14) Per [...] **ottenere protezione**, le indicazioni geografiche dovrebbero essere registrate solo a livello di Unione. *(la frase soppressa è integrata nel considerando 19 bis)* **La normale procedura per una domanda di registrazione di un'indicazione geografica a norma del presente regolamento dovrebbe articolarsi in due fasi: gli Stati membri dovrebbero essere responsabili della prima fase, mentre l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale ("Ufficio") dovrebbe essere responsabile della seconda fase. Qualora a uno Stato membro sia stata concessa una deroga alla normale procedura, un richiedente proveniente da tale Stato membro dovrebbe avere la facoltà di presentare una domanda di registrazione direttamente all'Ufficio.** È opportuno che la protezione prevista dal presente regolamento all'atto della registrazione sia parimenti disponibile anche per le indicazioni geografiche di paesi terzi che soddisfano i criteri corrispondenti e che sono tutelate nel paese di origine. Le relative procedure per le indicazioni geografiche originarie di paesi terzi dovrebbero essere espletate dall'Ufficio.

- (15) È opportuno che siano gli Stati membri e l'Ufficio a espletare le procedure di registrazione, di modifica del disciplinare e di cancellazione della registrazione relative alle indicazioni geografiche originarie dell'Unione. Gli Stati membri e l'Ufficio dovrebbero essere **rispettivamente** responsabili [...] **delle tappe** distinte [...] **di tali** procedure. Gli Stati membri dovrebbero essere responsabili della prima fase (**ossia la fase nazionale**), che consiste nel ricevere la domanda dai richiedenti, valutarla, condurre la procedura nazionale di opposizione e, se [...] **la prima fase è completata con** esito positivo, presentare la domanda [...] all'Ufficio **per l'avvio della seconda fase**. **Gli Stati membri dovrebbero stabilire le modalità procedurali dettagliate per la fase nazionale, che potrebbero includere consultazioni tra il richiedente e gli oppositori nazionali, nonché la presentazione da parte del richiedente di una relazione sull'esito di tali consultazioni e di eventuali modifiche apportate alla domanda.** L'Ufficio dovrebbe essere responsabile dell'esame delle domande nella seconda fase della procedura (**ossia la fase dell'Unione**), che consiste nel [...] condurre la procedura di opposizione [...] e **concedere** o **rifiutare** la protezione all'indicazione geografica. Dovrebbero essere espletate dall'Ufficio **anche** le relative procedure per le indicazioni geografiche originarie di paesi terzi [...].

- (16) Ai fini di una più agevole gestione delle domande di [...] **indicazione geografica** da parte delle autorità nazionali, per due o più Stati membri dovrebbe essere possibile: i) collaborare nella [...] fase nazionale delle procedure, comprese le procedure di [...] esame, opposizione nazionale, presentazione della domanda [...] all'Ufficio, modifiche del disciplinare e cancellazione della registrazione; e ii) decidere che uno Stato membro gestisca tali procedure anche per conto dell'altro o degli altri Stati membri coinvolti. In tali casi, [...] gli Stati membri [...] **in questione** dovrebbero informare **di conseguenza e** senza indugio la Commissione.
- (17) **In determinate circostanze a** [...] alcuni Stati membri [...] **dovrebbero poter** ottenere una deroga all'obbligo di designare un'autorità nazionale competente in materia di indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali [...] **preposta allo svolgimento della fase nazionale** delle procedure di registrazione, **comprese le procedure di** opposizione nazionale, di modifica del disciplinare e di cancellazione della registrazione [...]. Tale deroga [...] **dovrebbe tenere** conto del fatto che in alcuni Stati membri non esiste un sistema nazionale specifico di [...] **protezione** delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali e che, in tali paesi, l'interesse locale a proteggere queste indicazioni geografiche è minimo [...] **e in** siffatte circostanze non sarebbe giustificato obbligare lo Stato membro in questione a realizzare l'**intera** infrastruttura **necessaria** [...] [...]. [...] **Sarebbe più efficiente, anche in termini di costi,** [...] fornire alle associazioni di produttori di questi Stati membri una [...] **via** alternativa per proteggere i loro prodotti [...], **vale a dire una** "procedura di registrazione diretta" **presso l'Ufficio.** [...] **Tale alternativa presenterebbe inoltre** dei vantaggi in termini di costi per gli Stati membri. *(frasi rimanenti del considerando 17 spostate ai considerando 18 bis e 18 ter)*

(18) Dopo aver esaminato le informazioni fornite dallo Stato membro, la Commissione dovrebbe adottare una decisione che stabilisca il diritto dello Stato membro di optare per la procedura straordinaria di registrazione diretta. **Nell'esaminare una richiesta di deroga la Commissione dovrebbe valutare tutte le circostanze pertinenti, tra cui, ad esempio, il numero di prodotti protetti esistenti, il numero di produttori e associazioni di produttori potenzialmente interessati nello Stato membro in questione, le dimensioni della popolazione dello Stato membro in questione, informazioni sulle vendite, le capacità di produzione, i mercati dei prodotti interessati e altri dati che lo Stato membro ritiene costituiscano informazioni pertinenti per dimostrare lo scarso interesse a livello nazionale. Per adottare una decisione la Commissione potrebbe utilizzare, ad esempio, informazioni raccolte attraverso una consultazione pubblica, un'indagine o un'analisi di mercato, oppure lettere da parte di ordini professionali pertinenti o altri enti ufficiali competenti.** [...] **L**a Commissione dovrebbe conservare il diritto di modificare [...] **o** revocare una decisione che consente a uno Stato membro di optare per la procedura di registrazione diretta, qualora tale Stato membro non soddisfi **più** le condizioni. [...] **Ciò si verificherebbe,** ad esempio, qualora il numero di domande dirette presentate da richiedenti di tale Stato membro superi ripetutamente nel tempo il numero iniziale stimato dallo stesso Stato membro.

(18 bis) *(spostato dal considerando 17)* In virtù di tale deroga, le procedure di registrazione, di modifica del disciplinare e di cancellazione sarebbero gestite direttamente dall'Ufficio. A questo proposito l'Ufficio, se ne [...] **ha necessità,** dovrebbe essere assistito dalle autorità amministrative dello Stato membro in questione mediante la designazione di un punto di contatto **unico nazionale,** in particolare per quanto riguarda gli aspetti relativi all'esame della domanda. **Il punto di contatto unico dovrebbe disporre delle competenze e delle conoscenze locali necessarie in materia di indicazioni geografiche. Quando assiste l'Ufficio, il punto di contatto unico può consultare altri esperti in possesso di conoscenze sui prodotti e/o settoriali.** [...] *(frase finale soppressa e spostata al considerando 57 bis)*

(18 ter) *(spostata dal considerando 17)* Tuttavia l'applicazione della [...] procedura di registrazione diretta [...] non dovrebbe sollevare gli Stati membri dall'obbligo di designare un'autorità competente preposta ai controlli [...] e di intraprendere le azioni necessarie a far rispettare i diritti stabiliti nel presente regolamento.

(19) Al fine di garantire un processo decisionale coerente per quanto riguarda le domande di protezione [...], è opportuno che l'Ufficio sia informato in modo tempestivo e regolare dell'apertura presso organi giurisdizionali nazionali o altri organi di procedimenti relativi a una domanda di registrazione [...] **presentata dall'autorità competente di uno Stato membro all'Ufficio, e dei relativi risultati definitivi. Per lo stesso motivo [...] l'autorità competente dovrebbe tenere informato l'Ufficio in merito a eventuali procedimenti amministrativi e giudiziari nazionali nei confronti della decisione di detta autorità competente che potrebbero incidere sulla registrazione di un'indicazione geografica.** [...]

(19 bis) A decorrere dalla data di presentazione di una domanda di registrazione a livello dell'Unione da parte di uno Stato membro, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di concedere una protezione temporanea a livello nazionale a un'indicazione geografica prima del completamento della fase dell'Unione, senza che ciò ostacoli il mercato interno o la politica commerciale dell'Unione. La protezione nazionale temporanea non è possibile in caso di registrazione diretta.

- (20) Per consentire agli operatori i cui interessi siano lesi dalla registrazione di [...] **un'indicazione geografica** di continuare a usare [...] **il nome dell'indicazione geografica** per un periodo di tempo limitato, [...] è opportuno **che l'Ufficio** [...] **conceda** deroghe specifiche [...] per l'uso [...] **di tali** nomi **per** periodi transitori . Tali periodi **transitori** possono anche essere autorizzati per superare difficoltà temporanee, [...] con l'obiettivo a lungo termine di garantire il rispetto del disciplinare da parte di tutti i produttori. Fatte salve le norme che disciplinano i conflitti tra le indicazioni geografiche e i marchi, i nomi che altrimenti contravverrebbero alla protezione [...] **di un'**indicazione geografica possono continuare a essere utilizzati a certe condizioni per un periodo transitorio.
- (21) **In casi debitamente giustificati la** [...] Commissione dovrebbe avere il diritto di subentrare all'Ufficio nella facoltà di decidere in merito alle domande individuali di registrazione, **a** modifiche del disciplinare o **a una** cancellazione. **Qualsiasi Stato membro o l'Ufficio può chiedere alla Commissione di esercitare tale prerogativa. La Commissione può agire anche di propria iniziativa.** L'Ufficio dovrebbe mantenere **in ogni caso** la responsabilità dell'esame del fascicolo, della procedura di opposizione e [...] sulla base di considerazioni tecniche, [...] **dovrebbe trasmettere un progetto** di atto di esecuzione alla Commissione.
[...]
- (21 bis)** *(spostato dal considerando 24)* Ai fini del funzionamento ottimale del mercato interno è importante che i produttori e gli altri operatori interessati, le autorità e i consumatori [...] **dispongano di un rapido e facile accesso** [...] alle informazioni relative alle indicazioni geografiche protette registrate.

- (22) Per garantire la trasparenza e l'uniformità in tutti gli Stati membri è opportuno istituire [...] un registro elettronico dell'Unione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali ("**registro dell'Unione**") [...] **che sia** accessibile al pubblico. Il registro dell'Unione [...] dovrebbe essere sviluppato, tenuto e conservato dall'Ufficio, [...] il quale dovrebbe provvedere al personale addetto al suo funzionamento.
- (23) L'Unione negozia con i propri partner commerciali accordi internazionali, compresi quelli concernenti la protezione delle indicazioni geografiche. La protezione in tutta l'Unione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali può anche derivare da [...] **detti** accordi, indipendentemente dalle registrazioni internazionali previste a norma dell'Atto di Ginevra [...] e dal sistema di registrazione stabilito dal presente regolamento. [...] **L**e indicazioni geografiche protette nell'Unione [...] in virtù delle registrazioni internazionali [...] previste a norma dell'Atto di Ginevra [...] o degli accordi internazionali con i partner commerciali dell'Unione [...] **dovrebbero essere iscritte nel registro dell'Unione per agevolare la divulgazione al pubblico delle informazioni** e in particolare per garantire la protezione e il controllo in relazione all'uso di tali indicazioni geografiche [...].
- (24) *(spostato al considerando 21 bis)*

- (25) [...] **Ognuna delle parti che abbia subito un pregiudizio** da **una** decisione [...] **dell'Ufficio** [...] **dovrebbe avere il diritto di presentare ricorso** [...] **dinanzi alle commissioni di ricorso** dell'Ufficio. Le decisioni delle commissioni di ricorso [...] **sono a loro volta oggetto di ricorso giurisdizionale** dinanzi al Tribunale **dell'Unione europea**, che è l'organo competente sia per annullare sia per modificare la decisione contestata.
- (26) *(soppresso)*
- (27) [...] **È opportuno istituire un** comitato consultivo, [...] composto da [...] **esperti** degli Stati membri e della Commissione, [...] per fornire le necessarie [...] conoscenze e competenze relative a determinati prodotti e [...] alle circostanze locali che possono influenzare l'esito delle procedure stabilite dal presente regolamento. Al fine di coadiuvare l'Ufficio [...] nella valutazione delle singole domande in qualsiasi fase dell'esame, dell'opposizione, del ricorso o di altre procedure grazie a conoscenze tecniche specifiche, la divisione preposta alle indicazioni geografiche o le commissioni di ricorso, di propria iniziativa o su richiesta della Commissione, dovrebbero avere la possibilità di consultare il comitato consultivo. Laddove necessario, la consultazione dovrebbe anche includere un parere generale sulla valutazione dei criteri di qualità, sulla determinazione della [...] reputazione **dell'indicazione geografica**, sulla determinazione della natura generica di un nome **dell'indicazione geografica** e sulla valutazione del [...] rischio di confusione per i consumatori. Il parere del comitato consultivo non dovrebbe essere vincolante. La procedura di nomina degli esperti e il funzionamento del comitato consultivo dovrebbero essere specificati nel regolamento interno del comitato consultivo [...] **adottato** dal consiglio di amministrazione.

(28) La protezione dovrebbe essere concessa [...] **alle indicazioni geografiche [...] iscritte** nel registro dell'Unione [...], allo scopo di garantirne un uso corretto e di evitare pratiche che possano indurre in errore i consumatori, **in particolare per quanto riguarda i prodotti comparabili**. **Per stabilire se i prodotti sono comparabili ai prodotti protetti da indicazioni geografiche è opportuno tenere conto di tutti i fattori pertinenti. Tali fattori dovrebbero includere se i prodotti presentano caratteristiche oggettive comuni, quali il metodo di produzione, l'aspetto fisico o l'impiego della stessa materia prima; in quali circostanze i prodotti sono utilizzati dal punto di vista del pubblico di riferimento; se sono spesso distribuiti attraverso gli stessi canali; e se sono soggetti a norme di commercializzazione analoghe.** *(parti rimanenti del considerando 28 spostate al considerando 28 bis)*

(28 bis) *(spostato dal considerando 28 bis)* Per rafforzare la protezione delle indicazioni geografiche e combattere [...] efficacemente la contraffazione, la protezione delle indicazioni geografiche dovrebbe applicarsi anche ai nomi di dominio su internet. [...] **È** importante anche tenere in debita considerazione l'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, in particolare gli articoli 22 e 23, e l'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, incluso l'articolo V, relativo alla libertà di transito, [...] **approvato** con decisione 94/800/CE del Consiglio¹⁰. Nell'ambito di tale quadro giuridico, [...] per contrastare più efficacemente la contraffazione, detta protezione dovrebbe applicarsi anche alle merci che entrano nel territorio doganale dell'Unione senza essere immesse in libera pratica e che sono soggette a regimi doganali speciali quali quelli relativi al transito, al deposito, all'uso specifico o alla trasformazione.

¹⁰ Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) (GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1).

- (29) [...] **È opportuno garantire che** l'uso dell'indicazione geografica nelle denominazioni [...] di un prodotto fabbricato — **che contiene, come parte o componente,** [...] il prodotto designato da tale indicazione geografica [...] — sia conforme a pratiche commerciali leali e non indebolisca, svigorisca o pregiudichi la reputazione del prodotto designato dall'indicazione geografica. Per consentire tale uso si dovrebbe richiedere il consenso dell'associazione di produttori o del singolo produttore dell'indicazione geografica in questione.
- (30) I termini generici che sono simili o fanno parte di un nome o un termine protetto da un'indicazione geografica dovrebbero mantenere il loro carattere generico. **I nomi omonimi che possono indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità od origine geografica del prodotto non dovrebbero essere registrati come indicazione geografica.**
- (31) *(prima frase spostata dal considerando 34)* È opportuno [...] chiarire la relazione tra marchi e indicazioni geografiche per quanto riguarda i criteri di rigetto delle domande di marchio, l'annullamento dei marchi e la [...] coesistenza tra marchi e indicazioni geografiche. La protezione delle indicazioni geografiche deve essere [...] **bilanciata rispetto** [...] alla protezione dei [...] marchi commerciali **con una determinata reputazione o di marchi ben noti** [...], in particolare alla luce del diritto fondamentale alla proprietà di cui all'articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e degli obblighi derivanti dal diritto internazionale. **Nel valutare la relazione tra un'indicazione geografica e un marchio commerciale, si tiene conto di ogni eventuale continuità nella protezione di un'indicazione geografica stabilita dalla registrazione o dall'uso in uno Stato membro, in cui l'indicazione geografica è stata trasferita alla protezione dell'Unione conformemente al presente regolamento, e di qualsiasi diritto di priorità invocato in una domanda di marchio.**

- (32) Le associazioni di produttori svolgono un ruolo essenziale nella procedura di domanda di registrazione delle indicazioni geografiche, come pure **nelle [...] modifiche [...]** dei disciplinari e **nelle richieste** di cancellazione. Dovrebbero pertanto essere dotate dei mezzi necessari per individuare e commercializzare **meglio** le caratteristiche specifiche dei loro prodotti. Dovrebbe quindi essere [...] **specificato** il ruolo dell'associazione di produttori.
- (33) **[...] I registri dei nomi di dominio di primo livello nazionale stabiliti nell'Unione che offrono procedure di risoluzione alternativa delle controversie istituite per risolvere le controversie concernenti la registrazione dei nomi di dominio dovrebbero essere incoraggiati a garantire che tali procedure riguardino anche le indicazioni geografiche. Dopo un'appropriata procedura di risoluzione alternativa delle controversie o un procedimento giudiziario, i registri dei nomi di dominio di primo livello nazionale stabiliti nell'Unione possono revocare o trasferire un nome di dominio registrato con un nome di dominio di primo livello nazionale, se la registrazione di un nome di dominio viola la protezione di un'indicazione geografica o se il nome di dominio è utilizzato in malafede o se è stato registrato dal suo titolare senza diritti o interessi legittimi nell'indicazione geografica.** *(spostato parzialmente dall'articolo 41)*

- (34) *(spostato al considerando 31)*
- (35) Per evitare l'instaurarsi di condizioni di concorrenza sleale, ogni produttore, anche di un paese terzo, dovrebbe avere la possibilità di usare un'indicazione geografica registrata, purché il prodotto in questione sia conforme ai requisiti del relativo disciplinare [...].
- (36) Poiché [...] **il** sistema di protezione delle indicazioni geografiche a livello di Unione per i prodotti artigianali **previsto dal presente regolamento è nuovo** [...], è importante sensibilizzare rispetto all'iniziativa i consumatori, i produttori [...] **— soprattutto le micro, piccole e medie imprese —** e le autorità pubbliche a livello [...] locale, **regionale, nazionale e internazionale** [...]. **A tal fine, l'Ufficio dovrebbe svolgere periodicamente attività promozionali a scopo di sensibilizzazione.**
- (37) È opportuno proteggere sia nell'Unione che nei paesi terzi i simboli, le indicazioni e le abbreviazioni **dell'Unione** che identificano [...] un'indicazione geografica registrata nonché i diritti dell'Unione, onde garantire che siano utilizzati per prodotti autentici e che i consumatori non siano indotti in errore riguardo alle qualità dei prodotti.
- (38) È opportuno raccomandare l'uso di simboli e indicazioni dell'Unione sull'imballaggio dei prodotti artigianali e industriali designati da un'indicazione geografica allo scopo di far conoscere meglio ai consumatori questa categoria di prodotti e le garanzie che essi offrono e di agevolarne l'identificazione sul mercato, facilitando in tal modo i controlli. L'uso di tali simboli o indicazioni dovrebbe rimanere facoltativo per le indicazioni geografiche di paesi terzi.

- (39) A fini di chiarezza per i consumatori e per massimizzare la coerenza con [...] **le norme dell'Unione** sulla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti agricoli, alimentari, i vini e le bevande spiritose, il simbolo dell'Unione utilizzato sull'imballaggio dei prodotti artigianali e industriali designati da un'indicazione geografica dovrebbe essere identico a quello utilizzato sull'imballaggio dei prodotti agricoli e alimentari, dei vini e delle bevande spiritose designati da un'indicazione geografica di cui al regolamento delegato (UE) 664/2014 della Commissione¹¹.
- (40) Il valore aggiunto delle indicazioni geografiche si basa sulla fiducia dei consumatori. Tale fiducia può essere fondata solo se la registrazione delle indicazioni geografiche è accompagnata da **meccanismi di** [...] verifica e controllo efficaci, compreso **il dovere di** [...] diligenza **dei produttori.**
- (41) Per garantire [...] **la fiducia dei** consumatori **nelle** caratteristiche specifiche dei prodotti artigianali e industriali protetti da indicazioni geografiche, i produttori dovrebbero essere soggetti a un sistema **basato sull'autodichiarazione del produttore** che verifichi il rispetto del disciplinare prima **e dopo** l'immissione sul mercato del prodotto. [...] **A fini di controllo, gli Stati membri dovrebbero designare autorità competenti per la verifica del rispetto e il monitoraggio.** (*frase seguente spostata dal considerando 17*) L'autorità competente [...] designata per [...] **la fase nazionale** e l'autorità preposta ai controlli [...] possono essere diverse, qualora uno Stato membro decida in tal senso. **Gli Stati membri dovrebbero essere liberi di delegare talune funzioni afferenti a controlli agli organismi di certificazione dei prodotti o a persone fisiche.** (*ultima frase spostata all'inizio del considerando 44*)

¹¹ Regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2013, che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione dei simboli dell'Unione per le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialità tradizionali garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 17).

- (42) *(spostato al considerando 46 bis)*
- (43) *(spostato al considerando 47 bis)*
- (44) *(prima frase spostata dalla fine del considerando 41)* L'autodichiarazione dovrebbe essere presentata **dal produttore** all'autorità competente **[...] responsabile di verificare** [...] la conformità al disciplinare. [...] **Per dimostrare** [...] la costante conformità, **tale autodichiarazione dovrebbe essere presentata ogni tre anni**. Ai produttori dovrebbe essere imposto di [...] **presentare** immediatamente un'autodichiarazione **aggiornata** in caso di modifica del disciplinare [...] **tale da incidere sul** [...] prodotto [...] **in questione**. **La verifica basata sull'autodichiarazione non impedisce ai produttori di far verificare la loro conformità da terzi ammissibili. Tale verifica di terzi può integrare l'autodichiarazione, ma non sostituirla.**
- (45) L'autodichiarazione dovrebbe fornire all'autorità competente [...] tutte le informazioni necessarie [...] **riguardo al** prodotto e [...] **alla** sua conformità al disciplinare. Per fare in modo che le informazioni fornite nell'autodichiarazione siano complete, è opportuno stabilire un modello armonizzato per tali dichiarazioni [...]. [...] Il produttore dovrebbe assumersi la piena responsabilità [...] **della correttezza** delle informazioni fornite nell'autodichiarazione, ed essere in grado di fornire le prove necessarie per consentirne la verifica.

(46) [...] Una volta ricevuta l'autodichiarazione, le autorità competenti dovrebbero effettuare un esame della stessa che comprenda almeno un controllo della sua completezza e coerenza. È opportuno chiarire le incongruenze evidenti e chiedere le informazioni mancanti al produttore. Se il risultato del controllo dell'autodichiarazione è positivo, l'autorità dovrebbe rilasciare o rinnovare un certificato ufficiale di autorizzazione a produrre il prodotto designato dall'indicazione geografica.

(46 bis) *(spostato dal considerando 42)* Per [...] garantire il rispetto del disciplinare [...] e anche controllare la correttezza delle informazioni fornite nell'autodichiarazione, l'autorità competente [...] dovrebbe effettuare, con una frequenza adeguata, [...] controlli di conformità basati su un'analisi dei rischi [...] che considerino il rischio di non conformità, comprese le pratiche fraudolente o ingannevoli.

(47) In caso di mancato rispetto del disciplinare, l'autorità competente [...] dovrebbe adottare misure adeguate per garantire che i produttori interessati pongano rimedio alla situazione e per evitare ulteriore non conformità [...]. [...]

(47 bis) In alternativa alla procedura di verifica basata sull'autodichiarazione, gli Stati membri possono prevedere una procedura di verifica basata sulla verifica della conformità da parte condotta da un'autorità competente o da un terzo designato. Tale procedura di verifica dovrebbe comprendere controlli della conformità al disciplinare sia prima che dopo l'immissione sul mercato del prodotto.

(47 ter) *(spostato dal considerando 43)* [...] **Il monitoraggio dell'uso** delle indicazioni geografiche sul mercato [...] è importante per prevenire pratiche fraudolente e ingannevoli, garantendo in tal modo che i produttori di prodotti designati da un'indicazione geografica siano adeguatamente ricompensati per il valore aggiunto dei loro prodotti recanti un'indicazione geografica e che a coloro che [...] **violano** tali indicazioni geografiche sia impedito di vendere i prodotti [...] **in questione**. [...] Gli Stati membri dovrebbero pertanto **monitorare il mercato per individuare eventuali usi impropri delle indicazioni geografiche ed effettuare controlli sulla base di un'analisi dei rischi. Se necessario, le autorità competenti dovrebbero essere libere di delegare a organismi di certificazione o a persone fisiche determinate funzioni afferenti ai controlli connessi alla verifica dell'origine o del processo di produzione del prodotto in questione.** [...] **Qualora venga rilevato un uso improprio dell'indicazione geografica l'autorità competente dovrebbe adottare le misure amministrative e legali appropriate per impedire o far cessare l'utilizzo, per prodotti o servizi, di nomi che violino le indicazioni geografiche protette, quando tali prodotti o servizi sono prodotti o commercializzati nel loro territorio. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero designare autorità competenti per monitorare il mercato, che possono coincidere con le autorità designate per la verifica della conformità al disciplinare. Tale monitoraggio potrebbe essere effettuato dalle autorità che svolgono controlli sui prodotti o controlli sul mercato in un altro contesto, ad esempio il controllo doganale, la vigilanza del mercato o l'applicazione delle norme.** [...]

(47 quater) [...] **In ogni caso**, le misure, le procedure e i rimedi previsti dalla direttiva 2004/48/CE¹² del Parlamento europeo e del Consiglio, [...] sono applicabili a qualsiasi violazione dei diritti di proprietà intellettuale, **comprese le indicazioni geografiche**. **Nel contempo, il regolamento (UE) n. 608/2013¹³ del Parlamento europeo e del Consiglio stabilisce le condizioni e le procedure per l'intervento delle autorità doganali quando merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale, comprese le indicazioni geografiche, sono, o avrebbero dovuto essere, soggette a vigilanza o controllo doganale nel territorio doganale dell'Unione. Analogamente, il regolamento (UE) n. 386/2012¹⁴ del Parlamento europeo e del Consiglio stabilisce i compiti e le attività dell'Ufficio relativi al rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, compresa la promozione della cooperazione con e tra le autorità competenti degli Stati membri.**

(47 quinquies) *(spostato dal considerando 54)* Ai fini del funzionamento ottimale del mercato interno è importante che i produttori **possano dimostrare** rapidamente e agevolmente [...] di essere autorizzati a usare [...] il nome **protetto come indicazione geografica**, [...] ad esempio **nel contesto** di controlli doganali [...] **o** ispezioni di mercato, **o** su richiesta [...] dei **partner commerciali o dei consumatori**. A tale scopo è opportuno **utilizzare** un certificato ufficiale [...] **di autorizzazione a** produrre il prodotto designato da un'indicazione geografica [...] **messo a disposizione del produttore**.

¹² Direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (**GU L 157 del 30.4.2004, pag. 45**).

¹³ **Regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali e che abroga il regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio (GU L 181 del 29.6.2013, pag. 15)**.

¹⁴ **Regolamento (UE) n. 386/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2012, che attribuisce all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) compiti inerenti al rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, tra cui la convocazione di rappresentanti del settore pubblico e privato in un Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale (GU L 129 del 16.5.2012, pag. 1)**.

- (48) *(spostato al considerando 57 quater)*
- (49) *(coperto dal considerando 41) [...] **Poiché il sistema di controllo istituito dal presente regolamento segue un approccio pubblico-privato, anche i produttori stessi dovrebbero contribuire alla protezione dell'indicazione geografica adempiendo al dovere di dovuta diligenza. Dovrebbero effettuare controlli di conformità al disciplinare, accompagnati, se del caso, da controlli interni di conformità gestiti e organizzati dalle associazioni di produttori. I produttori dovrebbero inoltre essere incoraggiati a sostenere le autorità pubbliche nel monitoraggio dell'uso delle indicazioni geografiche sul mercato. I produttori dovrebbero essere anche incoraggiati a notificare alle autorità competenti qualsiasi non conformità o possibile violazione.***
- (50) Gli Stati membri e l'Ufficio dovrebbero rendere pubbliche le informazioni [...] sulle autorità competenti, sugli organismi di certificazione dei prodotti **e sulle persone a cui stono state delegate determinate funzioni afferenti ai controlli,** al fine di garantire [...] la trasparenza e consentire alle parti interessate di contattarli.

- (51) È opportuno utilizzare le norme europee (norme EN) elaborate dal Comitato europeo di normazione (CEN) e le norme internazionali elaborate dall'Organizzazione internazionale per la normazione (ISO) per l'accreditamento degli organismi di certificazione dei prodotti, ed è altresì opportuno che tali organismi le utilizzino per le operazioni da loro svolte. L'accreditamento di tali organismi dovrebbe avvenire in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008¹⁵ del Parlamento europeo e del Consiglio. [...] Gli organismi di certificazione dei prodotti stabiliti al di fuori dell'Unione dovrebbero dimostrare la loro compatibilità con le norme riconosciute a livello di Unione o a livello internazionale sulla base di un certificato rilasciato da un organismo **riconosciuto** firmatario di un accordo di riconoscimento multilaterale sotto gli auspici del Forum internazionale per l'accreditamento **(IAF) o membro della Conferenza internazionale sul riconoscimento dei laboratori di prova (ILAC)**. **Le persone fisiche dovrebbero possedere le competenze, le attrezzature e le infrastrutture necessarie per svolgere le funzioni afferenti a controlli loro delegate; dovrebbero inoltre possedere le qualifiche e l'esperienza adeguate, agire in modo imparziale ed essere esenti da qualsiasi conflitto di interessi per quanto riguarda lo svolgimento delle funzioni afferenti a controlli loro delegate.**

¹⁵ Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).

(52) Per rafforzare la protezione delle indicazioni geografiche e contrastare in modo efficace [...] la contraffazione, la protezione delle indicazioni geografiche dovrebbe applicarsi agli ambienti offline e online, compresi i nomi di dominio su internet. I servizi intermediari, in particolare le piattaforme online, sono sempre più utilizzati per la vendita di prodotti, compresi quelli designati da indicazioni geografiche [...]. A questo proposito, le informazioni collegate alla pubblicità, alla promozione e alla vendita di prodotti che violano la protezione delle indicazioni geografiche di cui [...] **al presente regolamento** dovrebbero essere considerate contenute illegali a norma dell'articolo [...] **3, lettera h)**, del regolamento (UE) [...] 2022/**2065**¹⁶ del Parlamento europeo e del Consiglio, ed essere oggetto di obblighi e misure in virtù di tale regolamento.

(52 bis) Gli Stati membri dovrebbero prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive volte a scoraggiare eventuali comportamenti fraudolenti da parte dei produttori di prodotti che designano un'indicazione geografica e di coloro che violano l'indicazione geografica.

(53) Tenuto conto del fatto che **le fasi di produzione di** un prodotto designato da un'indicazione geografica **potrebbero avere luogo in più di uno Stato membro, e tenendo conto che i prodotti realizzati** in uno Stato membro potrebbero essere venduti in un altro Stato membro, è opportuno garantire l'assistenza **e la cooperazione** amministrative tra gli Stati membri al fine di consentire controlli efficaci.

(54) *(spostato al considerando 47 quinquies)*

¹⁶ Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, **del 19 ottobre 2022**, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (GU L 277 del 27.10.2022, pag. 1).

- (55) L'azione dell'Unione a seguito della sua adesione all'Atto di Ginevra è disciplinata dal regolamento (UE) 2019/1753¹⁷ del Parlamento europeo e del Consiglio. Alcune disposizioni di tale regolamento dovrebbero essere modificate per garantire la coerenza con l'introduzione della protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali a livello di Unione, conformemente al presente regolamento. In questo contesto, l'Ufficio dovrebbe svolgere il ruolo di autorità competente dell'Unione per le indicazioni geografiche dei prodotti artigianali e industriali a norma dell'Atto di Ginevra. Le disposizioni del regolamento (UE) 2019/1753 applicabili alle indicazioni geografiche che esulano dall'ambito di applicazione dei regolamenti sui regimi di protezione delle indicazioni geografiche agricole dell'[...] **Unione** dovrebbero essere allineate al presente regolamento.
- (56) **Analogamente, per garantire la coerenza con il presente regolamento,** è opportuno modificare il regolamento (UE) 2017/1001¹⁸ del Parlamento europeo e del Consiglio. [...] **All'elenco dei compiti dell'Ufficio di cui all'articolo 151 del citato regolamento [...]** si dovrebbero aggiungere [...] i compiti conferiti all'Ufficio in virtù del presente regolamento **per quanto attiene alla gestione e alla promozione delle indicazioni geografiche.**

¹⁷ Regolamento (UE) 2019/1753 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, relativo all'azione dell'Unione a seguito della sua adesione all'Atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche (GU L 271 del 24.10.2019, pag. 1).

¹⁸ Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea (GU L 154 del 16.6.2017, pag. 1).

(57) Per i compiti conferiti all'Ufficio a norma del presente regolamento, le lingue dell'Ufficio dovrebbero essere tutte le lingue ufficiali dell'Unione. **Con riguardo alle domande di registrazione, alle modifiche dei disciplinari e alle procedure di cancellazione presentate da paesi terzi, l'Ufficio [...] dovrebbe** accettare traduzioni verificate, in una delle lingue ufficiali dell'Unione, di documenti e informazioni. L'Ufficio può, se del caso, utilizzare traduzioni automatiche verificate.

(57 bis) (spostato dal considerando 13) Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di **esigere** [...] diritti [...] a copertura dei propri costi di gestione del sistema delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali. Gli Stati membri [...] **possono** fissare diritti di importo inferiore per le microimprese e le piccole o medie imprese [...]. L'Ufficio non dovrebbe esigere diritti per [...] **le domande presentate dalle autorità competenti degli Stati membri una volta completata la fase nazionale della procedura.** *(frase seguente parzialmente spostata dal considerando 17)* [...] **L'Ufficio** dovrebbe però [...] **esigere diritti** per [...] **le procedure relative alla** registrazione diretta, **considerando che tale procedura genera più lavoro per l'Ufficio rispetto al trattamento delle domande già esaminate nella fase nazionale. L'Ufficio dovrebbe inoltre esigere diritti per le domande e i ricorsi provenienti da paesi terzi.** [...] **I** diritti esigibili dall'Ufficio dovrebbero essere stabiliti da un atto di esecuzione **della Commissione.**¹⁹

¹⁹ [...]

(57 ter) I necessari costi di avviamento del sistema informatico previsto dal presente regolamento–, ossia il sistema digitale per le domande, il registro dell'Unione e il portale digitale–, dovrebbero essere finanziati dall'avanzo di bilancio accumulato dell'Ufficio. I costi operativi derivanti dai compiti conferiti all'Ufficio dal presente regolamento dovrebbero essere coperti dal bilancio di funzionamento dell'Ufficio.

(57 quater) *(spostato dal considerando 48)* Le tariffe o i diritti per i controlli [...] dovrebbero coprire, ma non superare, i costi, comprese le spese generali, sostenuti dalle autorità competenti [...] **che eseguono** i controlli. Le spese generali potrebbero comprendere i costi di organizzazione e sostegno necessari per la pianificazione ed esecuzione dei controlli [...] **e, ove applicabile, il ricorso agli organismi di certificazione o alle persone fisiche.** Per la presentazione dell'autodichiarazione e il relativo trattamento non dovrebbero essere riscossi diritti.

- (58) Il sistema digitale dovrebbe includere un front office e un back office e permettere una connessione agevole, prevedendo un'interfaccia e un'integrazione con i sistemi informatici delle autorità nazionali, il registro [...] dell'Unione [...] e il sistema informatico dell'[...]**OMPI** per [...] **l'amministrazione dell'Atto di Ginevra** [...]. Il registro dell'Unione [...] dovrebbe essere simile nell'aspetto al registro **dell'Unione** delle indicazioni geografiche per i vini, i prodotti alimentari e i prodotti agricoli e dovrebbe possedere almeno le stesse funzionalità.

(58 bis) *(spostato dal considerando 60)* Al fine di modificare o integrare taluni elementi non essenziali del presente regolamento, dovrebbe essere delegata alla Commissione la facoltà di adottare atti, conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per quanto riguarda: **i) la specificazione dei requisiti in relazione alla documentazione di accompagnamento della domanda di registrazione;** [...] **ii)** l'elencazione di elementi aggiuntivi della documentazione di accompagnamento **della domanda di registrazione;** **iii) la specificazione dei criteri per la procedura di registrazione diretta;** **iv)** la definizione delle procedure e delle condizioni applicabili alla preparazione e alla presentazione delle domande di registrazione [...] **nella fase dell'Unione;** **v)** il contenuto [...] dei ricorsi **e** la procedura per la presentazione e l'esame dei ricorsi; [...] **vi)** il contenuto [...] e la forma delle decisioni delle commissioni di ricorso; **e** **vii) le modifiche alle** [...] informazioni e **alle** [...] prescrizioni [...] **in relazione all'autodichiarazione [...] nella forma di cui all'allegato I.** È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016²⁰. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

²⁰ Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).

(59) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per: i) stabilire regole che limitino le informazioni contenute nel disciplinare quando tale limitazione è necessaria per evitare domande di registrazione eccessivamente voluminose; ii) stabilire regole concernenti la forma del disciplinare; iii) *(soppresso)*; iv) specificare il formato e la presentazione online della documentazione di accompagnamento; v) determinare gli importi dei diritti e le modalità di pagamento; vi) [...] **stabilire le modalità riguardanti le** procedure relative alla [...] preparazione e alla [...] presentazione **delle domande dirette**; vii) specificare le procedure e i criteri per la preparazione e la presentazione delle domande **di registrazione nella fase dell'Unione** nonché la loro forma e presentazione, al fine di agevolare la procedura di domanda, anche per le domande che riguardano più di un territorio nazionale; viii) stabilire regole [...] **concernenti** la presentazione di osservazioni [...] da parte delle autorità nazionali e delle persone aventi un interesse legittimo **nonché specificare il formato e la presentazione online della comunicazione di osservazioni**; ix) **stabilire le procedure applicabili alle situazioni in cui la Commissione può avocare a sé una domanda di registrazione dell'Ufficio**; x) specificare le regole per la protezione dell'indicazione geografica; xi) decidere in merito alla protezione delle indicazioni geografiche relative a prodotti di paesi terzi protette nell'Unione in base a un accordo internazionale — **non rientranti nell'Atto di Ginevra** — del quale l'Unione sia parte contraente; xii) **definire l'architettura informatica** e la presentazione del registro [...] dell'Unione; xiii) specificare il formato e la presentazione online degli estratti del registro dell'Unione [...]; xiv) stabilire le modalità riguardanti le procedure, la forma e la presentazione di una domanda di modifica relativa a una modifica [...] **sostanziale** nonché le procedure, la forma e la comunicazione delle modifiche [...] **non sostanziali** alla Commissione; xv) stabilire le modalità concernenti le procedure e la forma della procedura di cancellazione e la presentazione delle richieste;

xvi) definire le caratteristiche tecniche del simbolo e delle indicazioni dell'Unione nonché le norme relative al loro uso per i prodotti commercializzati con indicazione geografica registrata, comprese le norme relative alle versioni linguistiche appropriate da utilizzare; **e** xvii) precisare la natura e il tipo di informazioni da scambiare e i metodi per lo scambio di informazioni [...] **ai fini del controllo**. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio²¹.

(60) *(spostato al considerando 58 bis)*

(61) L'attuale protezione delle indicazioni geografiche a livello nazionale si basa su diversi approcci normativi. La presenza di due sistemi paralleli, a livello di Unione e nazionale, [...] **comporta** il rischio di confusione per consumatori e produttori. La sostituzione dei sistemi nazionali specifici di protezione delle indicazioni geografiche con un quadro normativo a livello di Unione [...] **creerebbe** certezza giuridica, [...] **ridurrebbe** l'onere amministrativo per le autorità nazionali, [...] **garantirebbe** una concorrenza leale tra i produttori dei prodotti con tali indicazioni, nonché costi prevedibili e relativamente bassi, e [...] **migliorerebbe** la credibilità dei prodotti agli occhi dei consumatori. A tale fine, la protezione nazionale specifica delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali [...] **dovrebbe cessare dodici mesi** dopo la data di [...] **applicazione** del presente regolamento. La protezione può essere prorogata nel tempo fino al completamento della procedura di registrazione per [...] **le indicazioni geografiche** nazionali individuate dagli Stati membri interessati. Alcuni Stati membri [...], **segnatamente quelli che partecipano** all'accordo di Lisbona per la protezione delle denominazioni di origine e la loro registrazione internazionale, hanno registrato sulla base dell'accordo indicazioni geografiche per prodotti artigianali e industriali e protetto indicazioni geografiche per tali prodotti provenienti da paesi terzi. Il regolamento (UE) 2019/1753 dovrebbe quindi essere modificato in modo da consentire la continuità della protezione di tali indicazioni geografiche per prodotti artigianali e industriali.

²¹ **Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione** (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(62) Poiché occorre un certo periodo di tempo perché sia attuato il quadro per il corretto funzionamento del presente regolamento al fine di creare un sistema di registrazione a livello di Unione e internazionale [...], **compreso il** sistema informatico [...] **per istituire e gestire il** registro dell'Unione [...], il presente regolamento dovrebbe essere applicato a partire da [...] ***[GU: il primo giorno del venticinquesimo mese dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].***

(62 bis) *(spostato dal considerando 10)* Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta **dei diritti fondamentali dell'Unione europea**. Di conseguenza, il [...] regolamento dovrebbe essere interpretato e applicato in conformità a tali diritti e principi, compreso il diritto alla protezione dei dati personali, la libertà d'impresa e il diritto di proprietà, compresa la proprietà intellettuale.

(62 ter) *(spostato dal considerando 11)* I compiti assegnati dal presente regolamento alle autorità degli Stati membri, alla Commissione e all'Ufficio [...] possono esigere il trattamento di dati personali, in particolare quando ciò sia necessario per identificare i richiedenti in una procedura di modifica o cancellazione della registrazione, gli opposenti in una procedura di opposizione o i beneficiari di un periodo transitorio concesso in deroga alla protezione di una denominazione registrata. Il trattamento di tali dati personali è pertanto opportuno per lo svolgimento di funzioni di interesse pubblico. Qualsiasi trattamento di dati personali a norma del presente regolamento dovrebbe rispettare i diritti fondamentali, compresi il diritto al rispetto della vita privata e familiare e il diritto alla protezione dei dati di carattere personale a norma degli articoli 7 e 8 della Carta. **In tale contesto** [...] il regolamento (UE) 2016/679²² del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2002/58/CE²³ **del Parlamento europeo e del Consiglio impongono certi obblighi agli Stati membri, mentre** [...] il regolamento (UE) 2018/1725²⁴ del Parlamento europeo e del Consiglio **impone certi obblighi alla Commissione e all'Ufficio. Allorché la Commissione e l'Ufficio determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento dei dati, essi dovrebbero essere considerati contitolari del trattamento.**

²² Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

²³ Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7. 2002, pag. 37).

²⁴ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

(62 quater) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, segnatamente la creazione di una protezione uniforme delle indicazioni geografiche per prodotti artigianali e industriali, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti del presente regolamento, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(63) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere [...] **il 2 giugno 2022,**

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme concernenti:

- a) la registrazione, la protezione [...] e il controllo [...] di [...] nomi che identificano prodotti artigianali e industriali in possesso di una determinata qualità, reputazione o altre caratteristiche legate alla loro origine geografica, e
- b) le indicazioni geografiche iscritte nel registro internazionale istituito nell'ambito del sistema internazionale di registrazione e protezione basato sull'Atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche ("**Atto di Ginevra**"), amministrato dall'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI).

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai prodotti artigianali e industriali [...] ²⁵.
2. Il presente regolamento non si applica alle bevande spiritose di cui al regolamento (UE) 2019/787²⁶ del Parlamento europeo e del Consiglio, ai vini [...] **di cui al** regolamento (UE) n. 1308/2013²⁷ del Parlamento europeo e del Consiglio, né ai prodotti agricoli e alimentari [...] **di cui al** regolamento (UE) n. 1151/2012²⁸ del Parlamento europeo e del Consiglio.
3. [...] **La registrazione** e la protezione delle indicazioni geografiche non pregiudicano l'obbligo dei produttori di rispettare altre norme dell'Unione, in particolare quelle riguardanti l'immissione dei prodotti sul mercato [...], le prescrizioni per l'etichettatura dei prodotti, la sicurezza dei prodotti, la protezione dei consumatori e la sorveglianza del mercato.

²⁵ [...]

²⁶ Regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008 (GU L 130 del 17.5.2019, pag. 1).

²⁷ Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

²⁸ Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1).

4. [...] **La** direttiva (UE) 2015/1535²⁹ del Parlamento europeo e del Consiglio **non si applica alle indicazioni geografiche protette a norma del presente regolamento.**

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

- a) "prodotti artigianali **e industriali**": prodotti
- i)** fabbricati totalmente a mano, oppure con l'ausilio di strumenti manuali **o digitali**, o mediante mezzi meccanici, con il contributo manuale diretto che costituisce la componente più importante del prodotto finito; **o**
 - ii)** [...] fabbricati in modo standardizzato, generalmente in massa e mediante l'uso di macchine;
- a bis)** (*spostato dal punto g*) "produttore": operatore impegnato in una fase qualsiasi della produzione di un prodotto [...] **artigianale e industriale**;
- b) (*spostato al sottopunto ii) del punto a*)
- c) (*soppresso*)
- d) "associazione di produttori": qualsiasi associazione, a prescindere dalla sua forma giuridica, costituita [...] da produttori [...] che trattano il medesimo prodotto;

²⁹ Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1).

- e) "fase di produzione": qualsiasi fase di produzione, **compresi la trasformazione, l'ottenimento, l'estrazione, il taglio** o **la** preparazione, che si conclude nel momento in cui il prodotto assume una forma che ne consente la commercializzazione sul mercato [...];
- f) "tradizionale" e "tradizione" riferiti a prodotti originari di una determinata zona geografica: uso storico di un prodotto, comprovato dai produttori, in una comunità per un periodo che permette di tramandare le conoscenze da una generazione all'altra;
- g) *(spostato al punto a bis))*
- h) Costituiscono "termini generici":
- i) i nomi di prodotti che, pur riferendosi al luogo, alla regione o al paese in cui il prodotto era originariamente ottenuto o commercializzato, sono diventati il nome comune di un prodotto nell'Unione; [...]
 - ii) un termine comune **all'interno dell'Unione**, descrittivo del tipo o delle proprietà del prodotto[...]; o
 - iii)** altri termini che non si riferiscono a un prodotto specifico;
- i) "organismo di certificazione dei prodotti": [...] **un organismo, a prescindere dalla sua forma giuridica, incaricato di certificare** che i prodotti designati da indicazioni geografiche sono conformi al disciplinare [...];
- j) "autodichiarazione": documento in cui un produttore [...] indica, sotto la propria esclusiva responsabilità, che il prodotto è conforme al corrispondente disciplinare di produzione e che sono stati effettuati tutti i controlli e le verifiche necessari per la corretta determinazione della conformità, al fine di dimostrare alle autorità competenti degli Stati membri l'utilizzo legittimo dell'indicazione geografica;
- i bis) "l'Ufficio": l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale quale definito nel regolamento (UE) 2017/1001;**

k) "comunicazione di osservazioni": osservazione scritta depositata presso [...] l'Ufficio che indica inesattezze nella domanda, senza attivare la procedura di opposizione [...];

l) "protezione nazionale specifica delle indicazioni geografiche dei prodotti artigianali e industriali": un titolo di proprietà intellettuale a norma del diritto nazionale, regionale o locale che protegge specificamente i nomi che identificano i prodotti artigianali e industriali in possesso di una determinata qualità, reputazione o altre caratteristiche legate alla loro origine geografica, a eccezione dei marchi.

Articolo 4

[...]

(spostato all'articolo 62 ter)

Articolo 5

Requisiti di un'indicazione geografica

- 1.** Affinché il nome di un prodotto industriale e artigianale possa beneficiare della [...] protezione dell'"indicazione geografica"[...], il prodotto deve possedere i requisiti seguenti:
 - a) [...]è originario di un determinato luogo, regione o Stato;
 - b) [...]alla sua origine geografica sono essenzialmente attribuibili una data qualità o reputazione o altre caratteristiche; e
 - c) la sua produzione si svolge, per almeno una delle sue fasi, nella zona geografica definita.

- 2.** **I prodotti contrari all'ordine pubblico sono esclusi dalla possibilità di essere oggetto di un'indicazione geografica protetta.**

TITOLO II

REGISTRAZIONE DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE

Capo 1

Disposizioni generali

Articolo 6

Richiedente

1. Le domande di registrazione delle indicazioni geografiche sono [...]presentate da associazioni di produttori[...] [...].
2. *(spostato ai paragrafi 3 bis e 3 ter)*
3. **In deroga al paragrafo 1**, [...]un singolo produttore può [...]essere un richiedente [...]se sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
 - a) la persona interessata è l'unico produttore disposto a presentare una domanda di registrazione di un'indicazione geografica;
 - b) la zona geografica interessata è caratterizzata da elementi naturali senza riferimento ai confini della proprietà e presenta caratteristiche sensibilmente diverse da quelle delle zone limitrofe, oppure le caratteristiche del prodotto sono diverse dalle [...] **caratteristiche dei prodotti** realizzati nelle zone limitrofe.

3 bis. Su richiesta dell'associazione di produttori o del singolo produttore, un soggetto pubblico o privato può fornire assistenza relativamente alla preparazione della domanda e alla relativa procedura.

3 ter. Un'autorità locale o regionale, diversa da una delle autorità di cui agli articoli 11, paragrafo 1, e 45, paragrafo 1, designata da uno Stato membro, o un soggetto privato designato da uno Stato membro, può essere considerato un richiedente ai sensi del paragrafo 1. La domanda di cui all'articolo 6 bis indica i motivi di tale designazione.

4. In caso di indicazione geografica che designi una zona geografica transfrontaliera, [...] **vari richiedenti**, di diversi Stati membri, **di Stati membri e paesi terzi o di paesi terzi**, possono presentare una domanda di registrazione comune di un'indicazione geografica [...].

(nuovo) articolo 6 bis

Domanda

(spostato dall'articolo 11, paragrafo 3) **La domanda di registrazione di un'indicazione geografica** comprende:

- a) il disciplinare di cui all'articolo 7;
- b) il documento unico di cui all'articolo 8; **e**
- c) la documentazione di accompagnamento di cui all'articolo 9.

Articolo 7
Disciplinare

1. **Affinché il nome di [...] un prodotto artigianale [...] o industriale [...] sia [...] protetto** come indicazione geografica, **il prodotto** rispetta [...] **il** disciplinare che comprende gli elementi seguenti:
- a) il nome da proteggere come **una** indicazione geografica, che può essere il nome geografico del luogo di produzione di un prodotto specifico oppure il nome usato nel commercio o nel linguaggio comune per descrivere il prodotto specifico nella zona geografica definita;
 - b) una descrizione del prodotto, comprese, [...] **se** del caso, le materie prime;
 - c) la specificazione della zona geografica definita che crea il collegamento di cui alla lettera g);
 - d) gli elementi che dimostrano che il prodotto è originario della zona geografica **come** definita all'articolo 5, **paragrafo 1**, lettere **a) e c)**, **e che almeno una delle fasi di produzione è svolta in loco**;
 - e) la descrizione del metodo di produzione [...] del prodotto ed eventualmente dei metodi tradizionali e delle pratiche specifiche utilizzati;
 - f) informazioni relative al confezionamento nei casi in cui [...] il richiedente decida in tal senso e **qualora il confezionamento debba avere luogo nella zona geografica definita, nel qual caso il richiedente** [...] fornisce sufficienti motivazioni specifiche per il prodotto dei motivi per i quali il confezionamento deve avere luogo in [...] **tale** zona[...];

- g) i particolari che stabiliscono il legame fra una data qualità, la reputazione o un'altra caratteristica del prodotto e l'origine geografica di cui all'articolo 5, **paragrafo 1**, lettera b);
- h) eventuali regole specifiche per l'etichettatura del prodotto in questione;

h bis) indicazione e disposizioni specifiche per la verifica della conformità di ogni singola fase di produzione effettuata da uno o più produttori di uno Stato membro o di un paese terzo diverso dallo Stato membro o dal paese terzo di cui è originaria l'indicazione geografica;

- i) altre condizioni [...] [...] previste dallo Stato membro o da un'associazione di produttori [...] **se del caso**, tenendo conto del fatto che tali condizioni devono essere oggettive, non discriminatorie e compatibili con il diritto **nazionale e** dell'Unione.

2. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano norme volte a limitare le informazioni contenute nel disciplinare di cui al paragrafo 1 qualora tale limitazione sia necessaria per evitare domande di registrazione eccessivamente voluminose e regole sulla forma del disciplinare. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 65, paragrafo 2.

Articolo 8
Documento unico

1. Il documento unico **è redatto utilizzando il modulo di cui all'allegato II** e comprende:
 - a) i seguenti elementi principali del disciplinare:
 - i) la denominazione di cui è richiesta la protezione in quanto indicazione geografica;
 - ii) una descrizione del prodotto e di eventuali [...] **materie prime e informazioni relative** all'imballaggio e all'etichettatura[...];
 - iii) una definizione concisa della zona geografica;
 - b) la descrizione del legame del prodotto con l'origine geografica di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera g), inclusi, se del caso, gli elementi specifici della descrizione del prodotto o del metodo di produzione che giustificano tale legame.

2. [...] *(soppresso - in quanto il modulo del documento unico è messo a punto nell'allegato II)*

Articolo 9

Documentazione di accompagnamento della domanda di registrazione

1. La documentazione di accompagnamento della domanda di registrazione ("documentazione di accompagnamento") comprende:
 - a) *(spostato al punto c bis)*
 - b) il nome e i recapiti del [...] richiedente;
 - c) il nome e i recapiti dell'autorità competente **di cui all'articolo 45, paragrafo 1** e, [...] **se del caso, dell'organismo di certificazione dei prodotti o della persona fisica** che verifica il rispetto [...] del disciplinare **di cui all'articolo 46, paragrafo 6, lettera b), all'articolo 46 bis, paragrafo 1, lettera b) e all'articolo 46 ter, lettera b)**;
c bis informazioni su eventuali proposte di limitazione dell'uso o della protezione dell'indicazione geografica e, se del caso, su eventuali proposte di misure transitorie del [...] richiedente o [...] dell'**autorità nazionale competente**, in particolare a seguito della procedura nazionale di esame e di opposizione;
 - d) *(soppresso)*
 - e) qualsiasi altra informazione ritenuta opportuna dallo Stato membro o dal richiedente.
2. Alla Commissione è conferita la facoltà di adottare atti delegati che integrino il presente regolamento [...] **specificando** i requisiti **di cui al paragrafo 1** [...] (*termini soppressi spostati al paragrafo 2 bis*).
- 2 bis.** **Alla Commissione è conferita la facoltà di adottare atti delegati che modifichino il presente regolamento** indicando elementi aggiuntivi della documentazione di accompagnamento da fornire.

3. La Commissione può adottare atti di esecuzione che definiscano il formato e la presentazione online della documentazione di accompagnamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 65, paragrafo 2.

Articolo 10

[...]

(soppresso – spostato all'articolo 62 bis)

Capo 2

[...] Fase nazionale di registrazione

Articolo 11

Designazione dell'autorità competente e procedura della [...] fase nazionale di registrazione

1. Fatto salvo il paragrafo 4 del presente articolo e l'articolo 15, ogni Stato membro [...] designa un'autorità competente per [...] la fase nazionale [...] di registrazione [...] delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali. **Tale autorità competente è inoltre responsabile della fase nazionale delle procedure relative a qualsiasi modifica del disciplinare o alla cancellazione della registrazione.**
2. Fatto salvo il paragrafo 4 del presente articolo e l'articolo 15 **bis, paragrafo 1**, la domanda di registrazione di un'indicazione geografica relativa a un prodotto originario dell'Unione è presentata [...] **all'autorità** competente dello Stato membro di cui il prodotto è originario.
3. *(spostato all'articolo 6 bis)*
4. Due o più Stati membri possono concordare che l'autorità competente di uno Stato membro sia responsabile della fase nazionale di registrazione e di altre procedure **di cui al paragrafo 1**, compresa la presentazione della domanda [...] presso l'Ufficio, anche per conto dell'altro o degli altri Stati membri.

5. *(spostato dall'articolo 68, paragrafo 3)* Gli Stati membri comunicano alla Commissione e **all'Ufficio** entro [[...]data di [...] **applicazione** del presente regolamento] **i nomi e gli indirizzi delle autorità competenti designate e aggiornano tali informazioni. Essi informano la Commissione e l'Ufficio, entro la stessa data**, se decidono di cooperare tra loro **su base permanente** [...] **in relazione al trattamento delle domande**, come [...] **previsto** al **paragrafo (4)**.

Articolo 12

Esame da parte [...]dell'autorità competente

- 1.** L'autorità competente esamina la domanda [...] **per verificare che** sia conforme ai requisiti [...] di cui all'articolo 5 e **6 e che la domanda** riporti le informazioni necessarie per la registrazione di cui agli articoli 7, 8 e 9.
- 2.** **Se l'autorità competente constata che la domanda è incompleta, dà al richiedente la possibilità di correggerla o completarla entro un termine stabilito.**
- 3.** **Se, a seguito dell'esame della domanda, l'autorità competente constata che la domanda non soddisfa i requisiti o non fornisce le informazioni necessarie per la registrazione, essa respinge la domanda. In caso contrario, lancia la procedura nazionale di opposizione di cui all'articolo 13.**

Articolo 13

Procedura nazionale di opposizione

1. [...] **A seguito dell'esame di cui all'articolo 12, paragrafo 1**, l'autorità competente svolge la procedura nazionale di opposizione. Tale procedura [...] **prevede** la pubblicazione della domanda e [...] un periodo di almeno [...] **due mesi** dalla data di pubblicazione entro il quale qualsiasi persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita o residente [...] **nello** Stato membro responsabile della fase nazionale di registrazione o **negli** Stati membri di origine del prodotto in questione ("opponente nazionale") può presentare opposizione alla domanda presso l'autorità competente [...].
2. L'autorità competente stabilisce le modalità dettagliate della procedura di opposizione. Tali modalità possono includere un periodo di consultazione tra il richiedente e ciascun opponente nazionale, **ai fini di una risoluzione amichevole. L'esito di tali consultazioni, comprese le eventuali modifiche della domanda concordate, è comunicato all'autorità competente dal richiedente.**
3. **Un'opposizione presentata è ammissibile solo se si basa su uno o più dei seguenti motivi di opposizione:**
 - a) **l'indicazione geografica proposta non possiede i requisiti per la protezione previsti dal presente regolamento;**
 - b) **la registrazione dell'indicazione geografica proposta sarebbe contraria all'articolo 37, all'articolo 38 o all'articolo 39, paragrafo 1; o**

- c) **la registrazione dell'indicazione geografica proposta pregiudicherebbe l'esistenza di un nome omonimo o simile utilizzato nel commercio o di un marchio commerciale, oppure di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione di cui al paragrafo 1.**

Articolo 14

Decisione [...]nella [...] fase nazionale

1. Se dopo l'esame della domanda di registrazione e la valutazione dei risultati **della** [...] **procedura** di [...] opposizione, **compreso se del caso**, delle eventuali modifiche alla domanda concordate con il richiedente ritiene che sussistano le condizioni prescritte dal presente regolamento, l'autorità competente adotta una decisione favorevole e presenta la domanda [...] [...] **all'Ufficio**, conformemente all'articolo [...] **18, paragrafo 1. In caso contrario, respinge la domanda.**
2. L'autorità competente [...] **rende pubblica** la sua decisione. **Essa pubblica per via elettronica** il disciplinare oggetto della decisione favorevole.
3. **Il richiedente e qualsiasi altra parte della procedura di opposizione hanno il diritto di ricorrere contro la decisione adottata a norma del paragrafo 1.**

(nuovo) Articolo 14 bis
Protezione nazionale temporanea
(ex Articolo 16)

1. Uno Stato membro può concedere in via temporanea una protezione transitoria a [...] **una** indicazione geografica [...] a livello nazionale a decorrere dalla data di presentazione della domanda di registrazione [...] all'Ufficio.
2. La protezione nazionale temporanea cessa alla data in cui viene adottata una decisione in merito alla domanda di registrazione o in cui la domanda è ritirata.
3. Qualora un'indicazione geografica non sia registrata a norma del presente regolamento, le conseguenze della protezione nazionale temporanea sono responsabilità esclusiva dello Stato membro interessato.
4. Le misure adottate dagli Stati membri a norma del presente articolo hanno efficacia solo a livello nazionale e non incidono sul mercato interno dell'Unione o sugli scambi internazionali.

Capo 2 bis

Deroga alla fase nazionale di registrazione

Articolo 15

[...]Deroga alla fase nazionale

1. In deroga all'articolo 11, alla Commissione è conferito il potere di esentare uno Stato membro dall'obbligo di designare un'autorità competente [...] e di [...] **trattare** le domande di indicazioni geografiche per prodotti artigianali e industriali a livello nazionale se lo Stato membro, entro [...] **/dodici** mesi [...] **prima** della data di [...] **applicazione** del presente regolamento], fornisce alla Commissione la prova che sussistono le condizioni seguenti:
 - a) lo Stato membro interessato non dispone di una [...] **protezione nazionale specifica per le indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali**; e
 - b) lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una richiesta di [...] **deroga**, accompagnata da una valutazione, nella quale dimostra che l'interesse locale per la protezione di prodotti artigianali e industriali mediante un'indicazione geografica è basso.
2. La Commissione può chiedere ulteriori informazioni allo Stato membro prima di adottare una decisione sulla deroga di cui al paragrafo 1.
3. *(spostato all'articolo 15 bis, paragrafo 1)*

4. Uno Stato membro a cui [...] **sia stata concessa** la deroga conformemente al paragrafo 1 può [...] rinunciare alla propria esenzione e designare un'autorità competente per [...] **la fase nazionale di registrazione** di indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali. Tale [...] **rinuncia** non influisce sulle procedure di registrazione in corso. Lo Stato membro informa la Commissione **per iscritto** della sua decisione di rinunciare all'esenzione.
5. Se il numero di domande dirette presentate dai richiedenti di uno Stato membro che ha comunicato la propria esenzione supera notevolmente la stima indicata nella valutazione presentata dallo Stato membro a norma del paragrafo 1, la Commissione può revocare [...] **la deroga concessa in conformità del paragrafo 1.**
6. [...] **Qualsiasi** Stato membro **a cui è stata concessa una deroga a norma del paragrafo 1 nomina** un punto di contatto **unico che è** indipendente dal richiedente **ed è imparziale**, per qualsiasi questione tecnica relativa al prodotto e alla domanda, e fornisce alla Commissione e all'Ufficio i relativi recapiti.
7. *(spostato all'articolo 15 bis, paragrafo 4)*
8. *(spostato all'articolo 15 bis, paragrafo 5)*
9. *(spostato all'articolo 15 bis, paragrafo 6)*
10. *(spostato ai paragrafi 4, lettera a) e 5 dell'articolo 62 bis)*
11. *(spostato all'articolo 15 bis, paragrafo 2)*
12. *(soppresso)*
13. *(spostato all'articolo 15 bis, paragrafo 3)*
14. *(spostato all'articolo 15 bis, paragrafo 7)*

15. Gli Stati membri che applicano la procedura di cui al presente articolo non sono esonerati dagli obblighi di cui agli articoli da [...] **44 bis** a 58 [...].
16. *(spostato all'articolo 15 bis, paragrafo 9)*

(nuovo) Articolo 15 bis

Registrazione diretta

- 1.** *(spostato dall'articolo 15, paragrafo 3)* **Qualora** a uno Stato membro [...] **sia stata concessa** la deroga in conformità [...] dell'**articolo 15, paragrafo 1**, [...] **qualsiasi** domanda di [...] **un richiedente** di tale Stato membro finalizzata alla registrazione, cancellazione o modifica del disciplinare di un'indicazione geografica **di un prodotto** originario dell'Unione è indirizzata **dal richiedente** direttamente all'Ufficio.
- 2.** *(spostato dall'articolo 15, paragrafo 11)* [...] [...] **Gli articoli 12, 14, paragrafo 2, 19, e da 21 a 30** si applicano, **mutatis mutandis**, alla procedura di registrazione diretta di cui al presente articolo [...], a eccezione di eventuali periodi di esame di cui all'articolo [...] 19, paragrafo [...] **3**.
- 3.** *(spostato dall'articolo 15, paragrafo 13)* Nell'ambito della procedura di registrazione diretta, qualsiasi persona che abbia un interesse legittimo, **compresi gli opposenti nazionali di cui all'articolo 13, paragrafo 1**, può presentare opposizione all'Ufficio, conformemente all'articolo 21.
- 4.** *(spostato dall'articolo 15, paragrafo 7)* L'Ufficio rende noto sia al richiedente sia al punto di contatto **unico** di cui [...] all'**articolo 15, paragrafo 6**, qualunque problema tecnico relativo alla domanda.

- 5.** *(spostato dall'articolo 15, paragrafo 8)* Se l'Ufficio ne fa richiesta, lo Stato membro presta assistenza tramite il [...] **punto di contatto unico** entro un termine di [...] **due mesi**, in particolare per la procedura di esame. Se lo Stato membro ne fa richiesta, il termine può essere prorogato di [...] **due mesi**. Tale assistenza comprende l'esame di determinati aspetti specifici delle domande presentate dal richiedente all'Ufficio, la verifica di determinate informazioni contenute nelle domande, il rilascio di dichiarazioni relative a tali informazioni e la risposta ad altre richieste di chiarimenti formulate dall'Ufficio in relazione alle domande.
- 6.** *(spostato dall'articolo 15, paragrafo 9)* Se lo Stato membro non presta assistenza tramite il [...] **punto di contatto unico** entro il termine di cui al paragrafo [...] **5**, **la procedura di registrazione è sospesa per un periodo fino a sei mesi. Se l'assistenza di cui sopra non è fornita entro tale periodo di sei mesi, la divisione preposta alle indicazioni geografiche di cui all'articolo 32 consulta il comitato consultivo di cui all'articolo 33 prima di adottare una decisione definitiva** sulla domanda.
- 7.** *(spostato dall'articolo 15, paragrafo 14)* Il presente articolo non si applica alle domande di registrazione **di un'indicazione geografica relativa a un prodotto [...] originario [...] di un paese terzo**.
- 8.** **Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati che specifichino i criteri per la procedura di registrazione diretta.**
- 9.** *(spostato dall'articolo 15, paragrafo 16)* La Commissione può adottare atti di esecuzione **che stabiliscono le modalità** riguardanti le procedure relative alla preparazione e alla presentazione delle domande dirette. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 65, paragrafo 2.

Articolo 16

[...](soppresso – spostato all'articolo 14 bis)

Capo 3

[...] Fase di[...] registrazione a livello di Unione

SEZIONE 1

PROCEDURE [...] A [...] LIVELLO DI UNIONE

Articolo 17

Fase di domanda a livello di Unione

Le procedure a livello dell'Unione riguardano:

- a) la fase a livello di Unione di una domanda presentata dall'autorità competente di uno Stato membro dopo l'adozione di una decisione favorevole in merito alla domanda nella fase nazionale a norma dell'articolo 14, paragrafo 1;
 - b) il trattamento di una domanda diretta presentata a norma dell'articolo 15 bis; o
 - c) il trattamento delle domande di indicazione geografica relative a prodotti originari di un paese terzo, diverse dalle indicazioni geografiche protette nell'Unione in virtù dell'Atto di Ginevra o di qualsiasi altro accordo internazionale di cui l'Unione è parte contraente.
1. *(integrato nell'articolo 18, paragrafo 1)*
 2. *(spostato all'articolo 18, paragrafo 3)*
 3. *(spostato all'articolo 18, paragrafo 2 bis)*
 4. *(spostato all'articolo 18, paragrafo 2 ter)*
 5. *(spostato all'articolo 18, paragrafo 2 quater)*

6. (spostato all'articolo 18, paragrafo 3 bis)

Articolo 18

Presentazione della domanda nella fase a livello di Unione

1. [...] **Nei casi di cui all'articolo 17, lettera a), una** domanda di registrazione di un'indicazione geografica **relativa a un prodotto originario dell'Unione** [...] è presentata all'Ufficio [...] dall'autorità competente dello Stato membro interessato. (*registrazione diretta spostata al paragrafo 1 bis; trasmissione elettronica spostata al paragrafo 2 quinquies; frase sul sistema digitale spostata all'articolo 64, paragrafo 2*)

(spostato dall'articolo 17, paragrafo 1) [...] **La domanda** comprende:

- a) il documento unico di cui all'articolo 8;
- b) la documentazione di accompagnamento di cui all'articolo 9;
- c) una dichiarazione dello Stato membro al quale la domanda è stata inizialmente trasmessa che attesti che la domanda soddisfa le condizioni per la registrazione a norma del presente regolamento;
- d) il [...] riferimento **alla pubblicazione elettronica** del disciplinare [...] **pubblicato a norma dell'articolo [...] 14, paragrafo 2.**

1 bis. Una domanda di registrazione diretta ai sensi dell'articolo 15 bis, di cui all'articolo 17, lettera b), è presentata all'Ufficio dal richiedente e comprende i documenti elencati all'articolo 6 bis.

2. **Nei casi di cui all'articolo 17, lettera c), [...]** una domanda di registrazione di [...] un'indicazione geografica **relativa a un prodotto originario** [...] di un paese terzo [...] è presentata all'Ufficio direttamente dal richiedente [...] o dall'autorità competente del paese terzo interessato, **a seconda dell'autorizzazione di quest'ultimo**. *(seconda frase dell'articolo 18, paragrafo 2 soppressa – coperta dall'articolo 64, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 17, lettera c))* Il richiedente [...] e [...] **l'autorità** competente del paese terzo interessato sono considerati [...] [...] **parti** della procedura.

2 bis. *(spostato dall'articolo 17, paragrafo 3)* **Una** domanda di registrazione [...] presentata all'Ufficio **a norma del paragrafo 2** [...] comprende:

- a) il disciplinare di cui all'articolo 7[...];
- b) il documento unico di cui all'articolo 8;
- c) la documentazione di accompagnamento di cui all'articolo 9;
- d) la prova legale della protezione dell'indicazione geografica nel relativo paese di origine;
- e) una procura quando il richiedente è rappresentato da un agente.

2 ter. *(spostato dall'articolo 17, paragrafo 4)* Una domanda di registrazione comune di cui all'articolo 6, paragrafo 4, è presentata all'Ufficio **dall'autorità competente di** uno degli Stati membri interessati o, **qualora la zona transfrontaliera riguardi solo paesi terzi**, dal [...] richiedente di un paese terzo direttamente o dall'autorità competente di tale paese terzo. Se la zona transfrontaliera riguarda uno Stato membro e un paese terzo, la domanda di registrazione comune è presentata **dall'autorità competente dello** Stato membro interessato.

2 quater. (spostato dall'articolo 17, paragrafo 5) **Una** domanda comune di cui all'articolo 6, paragrafo 4, comprende, se del caso, i documenti di cui ai paragrafi 1, **1 bis** e 2 **bis**, del presente articolo di tutti gli Stati membri o paesi terzi interessati. La relativa **fase** nazionale [...] procedura [...] di cui agli articoli 11, 12 e 13 [...] è **svolta** in tutti gli Stati membri [...] interessati, **salvo nei casi in cui si applica l'articolo 11, paragrafo 4.**

2 quinquies. (spostato dall'articolo 18, paragrafo 1) **La** domanda è presentata per via elettronica, **utilizzando il** sistema digitale **dell'Ufficio di cui all'articolo 64.**

3. Al momento della presentazione **della domanda**, l'Ufficio [...] **la rende pubblica** nel registro dell'Unione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali (**"registro dell'Unione"**) di cui all'articolo 34 bis. Il [...] disciplinare di cui al paragrafo 1, lettera d), [...] viene **aggiornato.** (ultima frase spostata all'articolo 17, paragrafo 2)

3 bis. (spostato dall'articolo 17, paragrafo 6) Alla Commissione è conferita la facoltà di adottare atti delegati che definiscano le procedure e le condizioni applicabili alla preparazione e alla presentazione delle domande di registrazione [...] **nella fase a livello dell'Unione.**

3 ter. (spostato dall'articolo 17, paragrafo 7) La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le modalità relative alle procedure, alla forma e alla presentazione delle domande di registrazione [...] **nella fase a livello dell'Unione**, comprese le domande che riguardano più di un territorio nazionale. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 65, paragrafo 2.

Articolo 19

Esame e pubblicazione a fini di opposizione

1. [...] **Nell'esaminare una** domanda di registrazione ricevuta a norma dell'articolo [...] **18,**
[...] l'Ufficio verifica che:
 - a) non vi siano errori manifesti;
 - b) le informazioni fornite a norma dell'articolo [...] **18, paragrafi 1, 1 bis e 2 bis, a**
seconda dei casi, siano complete; e
 - c) il documento unico sia preciso, di natura tecnica e conforme all'articolo 8.
2. L'esame **a norma del paragrafo 1 è effettuato dalla divisione preposta alle indicazioni**
geografiche di cui all'articolo 32 e tiene conto dell'esito della procedura nazionale [...] svolta dallo Stato membro interessato, salvo in caso di applicazione dell'articolo 15 **bis.**
3. [...] **L'esame a norma del paragrafo 1 è** effettuato [...] **entro** sei mesi. Qualora il periodo di esame superi, o sia probabilmente destinato a superare, i sei mesi, l'Ufficio informa per iscritto il richiedente dei motivi del ritardo.
4. L'Ufficio può richiedere informazioni supplementari [...] **all'autorità competente dello**
Stato membro interessato. Nel caso in cui la domanda sia presentata da [...] **un richiedente**
o dall'autorità competente di un paese terzo, tale [...] **richiedente** o autorità [...] **sono**
tenuti a fornire informazioni supplementari qualora l'Ufficio ne faccia richiesta.

5. Quando [...] **la divisione preposta alle indicazioni geografiche** consulta il comitato consultivo di cui all'articolo 33, il richiedente ne è informato e il periodo di cui al paragrafo [...] **3** del presente articolo è sospeso.
6. Qualora constati, sulla base dell'esame effettuato a norma del paragrafo 1, che la domanda è incompleta o inesatta, l'Ufficio invia le proprie osservazioni [...] **all'autorità competente dello** Stato membro da cui proviene la domanda oppure, nel caso di **una** domanda proveniente da **un** paese terzo, [...] **al richiedente** o all'autorità competente che ha presentato la domanda [...] **all'Ufficio**, e li invita a completare o a rettificare la domanda entro [...] **due mesi**. Se lo Stato membro o, nel caso di **una** domanda proveniente da **un** paese terzo, [...] **il richiedente** o l'autorità competente **in questione** non completa **o non rettifica** la domanda entro il termine stabilito, la domanda [...] è respinta a norma dell'articolo 24, paragrafo 2. **Su richiesta, il termine può essere prorogato di due mesi.**
7. Qualora ritenga soddisfatte le condizioni di cui al presente regolamento sulla base dell'esame effettuato a norma del paragrafo 1, l'Ufficio pubblica a fini di opposizione **nel registro dell'Unione** il documento unico e il riferimento [...] **alla pubblicazione elettronica del** disciplinare [...] **pubblicato conformemente all'articolo 14, paragrafo 2.** Il documento unico è pubblicato nelle lingue ufficiali dell'Unione.

Articolo 20

Contestazione [...] della decisione nella fase nazionale

1. [...] **L'autorità competente dello stato membro** [...] **tiene** informato l'Ufficio in merito ad eventuali procedimenti giudiziari e amministrativi nazionali **avverso la decisione dell'autorità competente** che potrebbero influire sulla registrazione di un'indicazione geografica
 2. L'Ufficio è esentato dall'obbligo di rispettare il termine per [...] **completare** l'esame stabilito all'articolo 19, paragrafo [...] **3**, e [...] **informa** il richiedente dei motivi del ritardo qualora [...] **l'autorità competente** di uno Stato membro [...]:
 - a) informi l'Ufficio che la decisione di cui all'articolo 14, paragrafo 1, è stata invalidata a livello nazionale da una decisione **amministrativa o** giudiziaria immediatamente applicabile ma non definitiva; oppure
 - b) chiedi all'Ufficio di sospendere l'esame in quanto è stato avviato un procedimento giudiziario o amministrativo nazionale per contestare la validità della domanda [...].
 3. *(spostato al paragrafo 4 bis)*
 4. [...] **Quando** la decisione **amministrativa o** giudiziaria di cui al paragrafo 2 è **divenuta definitiva**, **l'autorità competente dello** Stato membro [...] **ne informa l'Ufficio**.
- 4 bis.** *(spostato dal paragrafo 3)* L'esenzione di cui al paragrafo 2 ha effetto finché all'Ufficio non viene comunicato dall'**autorità competente dello** Stato membro che [...] **il motivo della sospensione non sussiste più**.

Articolo 21

Procedura di opposizione e di presentazione di osservazioni

1. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione del documento unico e del riferimento al disciplinare [...] nel registro dell'Unione [...], un eventuale opponente può presentare all'Ufficio un'opposizione o una comunicazione di osservazioni. Tanto il richiedente quanto l'opponente sono considerati parti della procedura.
2. L'opponente può essere l'autorità competente di uno Stato membro o di un paese terzo oppure una persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, stabilita o residente in un paese terzo o in un altro Stato membro, **ad eccezione di** un opponente nazionale [...] **di cui all'**articolo 13, paragrafo 1.
3. L'Ufficio esamina la ricevibilità dell'opposizione **conformemente all'articolo 22.** *(parte restante del presente paragrafo spostata al paragrafo 3 bis)*
- 3 bis.** Se ritiene che l'opposizione sia ricevibile, entro [...] **due mesi** dal suo ricevimento l'Ufficio invita l'opponente e il richiedente ad avviare consultazioni per un periodo di tempo ragionevole non superiore a tre mesi. In qualsiasi momento durante tale periodo, l'Ufficio può prorogare il termine per le consultazioni di un periodo ulteriore fino a tre mesi qualora una delle parti ne faccia richiesta. L'Ufficio può offrirsi come mediatore per le consultazioni tra il richiedente e l'opponente a norma dell'articolo 170 del regolamento (UE) 2017/1001.
4. Durante le consultazioni, il richiedente e l'opponente si trasmettono reciprocamente le informazioni utili a valutare se la domanda di registrazione rispetta le condizioni di cui al presente regolamento.
5. In qualsiasi fase della procedura di opposizione [...] **la divisione preposta alle indicazioni geografiche** può consultare il comitato consultivo di cui all'articolo 33; in tale caso le parti ne sono informate e il periodo di cui al paragrafo [...] **3 bis** è sospeso.

6. Entro un mese dal termine delle consultazioni di cui al paragrafo [...] **3 bis**, il richiedente [...] comunica all'Ufficio il risultato delle consultazioni.
7. Qualora, dopo la fine delle consultazioni, i dati pubblicati in conformità dell'articolo 19, paragrafo [...] **7**, siano stati modificati, l'Ufficio effettua un nuovo esame della domanda modificata. Qualora la domanda di registrazione sia stata modificata in maniera sostanziale e l'Ufficio ritenga che la domanda modificata soddisfi le condizioni per la registrazione, l'Ufficio pubblica la domanda modificata in conformità [...] **all'articolo 19**, paragrafo **7**.
8. Le autorità e le persone [...] **legittimate ad** agire come opposenti possono presentare **all'Ufficio** una comunicazione di osservazioni [...] **quale definita all'articolo 3, lettera k)**. **[...] Tale comunicazione [...] non si basa sui motivi di opposizione di cui all'articolo 22.** L'autorità competente o la persona che ha presentato una comunicazione di osservazioni non è considerata parte della procedura.
9. L'Ufficio [...] divulga[...] la comunicazione di osservazioni al richiedente [...].
10. Per facilitare [...] la gestione della procedura di opposizione, la Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le norme [...] **relative alla** presentazione di tali osservazioni ufficiali e definiscano il formato e la presentazione online [...] **della comunicazione di** osservazioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 65, paragrafo 2.

Articolo 22

Ricevibilità dell'opposizione

1. Un'opposizione presentata in conformità all'articolo 21 è ricevibile solo se contiene [...] **tutte le informazioni specificate nel** modulo che figura nell'allegato III **e se si basa su uno o più dei seguenti motivi di opposizione:**
 - a) l'indicazione geografica [...] **richiesta** non possiede i requisiti per la protezione previsti dal presente regolamento;
 - b) la registrazione dell'indicazione geografica [...] **richiesta** sarebbe contraria [...] **agli articoli 37 [...] e 38 o all'articolo 39, paragrafo 1; oppure**
 - c) la registrazione dell'indicazione geografica [...] **richiesta** pregiudicherebbe l'esistenza di un nome [...] omonimo **o simile usato nel commercio** o di un marchio commerciale, oppure di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione **della domanda** di cui all'articolo 18, paragrafo 3.
2. *(spostato al paragrafo 1)*
3. *(prima frase spostata in parte all'articolo 24, paragrafo 5)* **Un'opposizione non ammissibile a norma del paragrafo 1 è respinta.**

Articolo 23

Periodo transitorio per l'uso di un'indicazione geografica

1. Fatto salvo l'articolo [...] **39, paragrafi da 3 a 7**, al momento della registrazione **dell'indicazione geografica** l'Ufficio può decidere di concedere un periodo transitorio fino a cinque anni per consentire ai prodotti originari di uno Stato membro o di un paese terzo la cui denominazione è costituita o composta da un nome che viola l'articolo 35 di continuare a utilizzare la denominazione con cui sono stati commercializzati purché un'opposizione ricevibile [...], a norma dell'articolo 13 o dell'articolo 21, alla domanda di registrazione dell'indicazione geografica la cui protezione è violata [...] **abbia dimostrato** che:
 - a) la registrazione dell'indicazione geografica in questione pregiudicherebbe l'esistenza [...] **di un** nome [...] omonimo **o simile usato nel commercio** nella denominazione del prodotto; **oppure**
 - b) tali prodotti sono stati commercializzati legalmente sotto tale nome nella denominazione del prodotto sul territorio di cui trattasi per almeno cinque anni prima della data della pubblicazione **della domanda** di cui all'articolo 18, paragrafo 3.

2. L'Ufficio può decidere di prorogare il periodo transitorio concesso a norma del paragrafo 1 fino a un massimo di 15 anni **complessivi**, o acconsentire all'uso della denominazione fino a un massimo di ulteriori 15 anni, sempre che sia inoltre dimostrato che:
 - a) il nome nella denominazione di cui al paragrafo 1 sia stato legalmente utilizzato, in base ad usi leali e costanti, almeno durante i 25 anni precedenti la presentazione della domanda di registrazione dell'indicazione geografica in questione presso l'Ufficio;
 - b) l'uso del nome nella denominazione di cui al paragrafo 1 non abbia inteso sfruttare, in nessun momento, la reputazione del nome del prodotto registrato come indicazione geografica; e
 - c) tale uso non abbia indotto né abbia potuto indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto.

3. [...] **Le** decisioni di concessione **o di proroga** del periodo transitorio, di cui ai paragrafi 1 e **2, sono** pubblicate nel registro dell'Unione [...].
4. Quando si usa una denominazione di cui al paragrafo 1, l'indicazione del paese di origine figura in modo chiaro e visibile nell'etichettatura.
5. [...] **In vista dell'**obiettivo a lungo termine dell'osservanza del relativo disciplinare da parte di tutti i produttori di un prodotto [...] **protetto da un'**indicazione geografica nella zona interessata, lo Stato membro può stabilire per la conformità un periodo transitorio massimo di [...] **dieci** anni, [...] **decorrente** dalla data di presentazione della domanda all'Ufficio, purché gli operatori interessati abbiano commercializzato legalmente i prodotti di cui trattasi, utilizzando in modo continuativo tali nomi per almeno i [...] **cinque** anni precedenti la presentazione della domanda all'**autorità** [...] **competente** dello Stato membro, e lo abbiano comunicato nell'ambito della procedura nazionale di opposizione di cui all'articolo 13.
6. Il paragrafo 5, **fatta eccezione per la necessità di far aumentare l'utilizzo del nome nella procedura nazionale di opposizione**, si applica, *mutatis mutandis*, alle indicazioni geografiche facenti riferimento a zone situate in paesi terzi [...].

Articolo 24

Decisione [...] dell'Ufficio sulla domanda di registrazione

1. *(soppresso)*
2. Se, in base alle informazioni di cui dispone grazie all'esame effettuato ai sensi dell'articolo 19, ritiene che non siano soddisfatti i requisiti indicati in tale articolo, l'Ufficio [...] respinge [...] la domanda di registrazione.
3. Se₂ [...] **in base alle informazioni di cui dispone grazie all'esame effettuato ai sensi dell'articolo 19, ritiene che i requisiti del presente regolamento siano soddisfatti e che non sia pervenuta** [...] alcuna opposizione ricevibile [...], l'Ufficio [...] registra [...] l'[...]**indicazione geografica**.
4. Se all'Ufficio perviene un'opposizione [...] ricevibile e se, dopo lo svolgimento delle consultazioni di cui all'articolo 21, paragrafo 3 **bis**, è stato raggiunto un accordo, l'Ufficio, dopo aver controllato che l'accordo è conforme al diritto dell'Unione, [...] registra [...] l'[...]**indicazione geografica**. Se necessario, **in** [...] **caso di** [...] modifiche **non sostanziali** di cui all'articolo 28, paragrafo 2, lettera b), l'Ufficio [...] modifica [...] le informazioni pubblicate a norma dell'articolo 19 [...], paragrafo **7**.

5. Se è pervenuta un'opposizione [...] ricevibile [...], ma non è stato raggiunto alcun accordo dopo lo svolgimento delle consultazioni di cui all'articolo 21, paragrafo 3 **bis**, l'Ufficio **esamina se l'opposizione è fondata. L'Ufficio valuta i motivi di opposizione in relazione al territorio dell'Unione. In base a tale valutazione, l'Ufficio respinge [...]** **l'opposizione e registra il nome protetto come indicazione geografica [...], oppure respinge la domanda.**
6. Le decisioni **dell'Ufficio** in merito alle registrazioni a norma dei paragrafi da 3 a 5 [...], [...] se del caso, **precisano** [...] eventuali condizioni ad esse applicabili e, **qualora si rendano necessarie modifiche non sostanziali, [...]** **ripubblicano,** a titolo informativo, [...] le informazioni **già** pubblicate [...] **nel registro dell'Unione** a norma dell'articolo 19, paragrafo 7 [...].
7. Le decisioni adottate dall'Ufficio sono pubblicate nel registro dell'Unione [...] in [...] tutte le lingue ufficiali dell'Unione. I [...] riferimenti alla decisione pubblicata nel registro dell'Unione [...] sono pubblicati **nelle lingue ufficiali dell'Unione** nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Decisione [...] della Commissione

1. Per quanto riguarda le domande di registrazione di cui all'articolo 17, la Commissione può, in qualsiasi momento prima della fine della procedura, di propria iniziativa, [...] **o su richiesta dell'autorità competente di uno** Stato membro **o** dell'Ufficio, avocare à sé il potere decisionale relativamente alla domanda di registrazione di [...] **una** indicazione geografica qualora la [...] **registrazione** in questione **dell'indicazione geografica richiesta [...] potrebbe essere in contrasto con l'ordine [...] pubblico, o la sua registrazione o il suo respingimento potrebbero pregiudicare** le relazioni commerciali o estere dell'Unione. *(le ultime due frasi di questo paragrafo sono state spostate ai paragrafi 1 bis e 1 ter)*
- 1 bis.** **Se, ai sensi del paragrafo 1 la Commissione ha avocato a sé la procedura,** [...] l'Ufficio [...] **fornisce** alla Commissione **una proposta** di [...] decisione [...] **di cui** all'articolo 24, [...] **paragrafi da 2 a 6.**
- 1 ter.** La Commissione adotta, **mediante un atto di esecuzione, qualsiasi decisione relativa all'avocazione della procedura, di cui al paragrafo 1, e [...] qualsiasi decisione** relativa alla domanda di registrazione, **di cui al paragrafo 1 bis. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità della procedura d'esame di cui all'articolo 65, paragrafo 2, e pubblicati nel registro dell'Unione di cui all'articolo 34 bis.**
- 1 quater.** [...] I paragrafi **1, 1 bis e 1 ter** [...] si applicano, *mutatis mutandis*, alla cancellazione **di un'indicazione geografica** e [...] **alle modifiche** del disciplinare.
- 1 quinquies.** *(spostato dal paragrafo 3)* **Ai fini dei paragrafi 1, 1 bis e 1 ter,** l'Ufficio fa in modo che la Commissione abbia accesso, **tramite il sistema digitale di cui all'articolo 64,** ai [...] documenti relativi [...] alle domande di registrazione, alle modifiche [...] **del** disciplinare e **alle cancellazioni** [...].

2. [...] **La** Commissione adotta atti di esecuzione [...] **che definiscono le procedure applicabili alle situazioni di cui al paragrafo 1** [...]. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità della procedura d'esame di cui all'articolo 65, paragrafo 2 [...].
3. *(spostato al paragrafo 1 quinquies)*

Articolo 26

[...]

(soppresso - spostato all'articolo 34 bis)

Articolo 27

[...]

(soppresso - spostato all'articolo 34 ter)

Modifiche dei disciplinari

1. **Il richiedente sotto il cui nome è stata registrata l'indicazione geografica, o un'associazione di produttori, o un produttore** che abbia un interesse legittimo, può [...] **richiedere** l'approvazione di una modifica del disciplinare di un'indicazione geografica registrata.
2. Le modifiche dei disciplinari sono classificate in due categorie:
 - a) [...] modifiche **sostanziali di cui al paragrafo 3**, che richiedono una procedura di opposizione a livello di Unione; e
 - b) [...] modifiche **non sostanziali**, da trattare a livello di Stato membro o di paese [...]
terzo.
3. Una modifica è considerata una [...] modifica **sostanziale** se riguarda un cambiamento del documento unico e se è soddisfatta una delle condizioni seguenti:
 - a) la modifica include un cambiamento del nome **dell'indicazione geografica** o dell'uso del nome [...];
 - b) la modifica rischia [...] di **pregiudicare** il legame con la zona geografica di cui al documento unico [...]; **o**
 - c) la modifica comporta ulteriori restrizioni alla commercializzazione del prodotto.
4. **Nell'esame delle modifiche sostanziali si applicano, mutatis mutandis, le tappe della fase nazionale e dell'Unione di cui all'articolo 6, agli articoli da 12 a 15 e agli articoli da 19 a 25.** Le **decisioni sulle** [...] modifiche **sostanziali** sono [...] **prese** dall'Ufficio o, in caso di applicazione dell'articolo 25, dalla Commissione [...].

5. Qualsiasi [...] modifica del disciplinare di un'indicazione geografica registrata, [...] **diversa da quelle di cui** al paragrafo 3, è considerata [...] una modifica **non sostanziale, che rientra nella competenza degli Stati membri o dei paesi terzi del cui territorio il prodotto è originario. Le modifiche non sostanziali, una volta approvate, sono comunicate all'Ufficio. Nei casi in cui si applica l'articolo 15 bis, le modifiche non sostanziali sono approvate dall'Ufficio.**
6. [...] Le **richieste** di modifica di cui al paragrafo 2, presentate **dall'autorità competente di** un paese terzo o da produttori stabiliti in un paese terzo, devono recare la prova che la modifica richiesta è conforme alle disposizioni legislative riguardanti la protezione delle indicazioni geografiche vigenti in tale paese terzo.
7. [...] **Se una richiesta di** modifica **sostanziale** relativa a un'indicazione geografica di uno Stato membro riguarda anche [...] modifiche **non sostanziali**, [...] **solo** le [...] modifiche **sostanziali** [...] **sono esaminate conformemente al paragrafo 4.** [...] *(ultima frase soppressa spostata al paragrafo 7 bis)*
- 7 bis.** *(spostato dal paragrafo 7)* Se del caso, **l'autorità competente dello** Stato membro interessato o l'Ufficio possono invitare il richiedente **sotto il cui nome l'indicazione geografica è stata registrata** a modificare altri elementi del disciplinare [...].
8. [...] L'Ufficio pubblica, **una volta approvate, le** modifiche **sostanziali e non sostanziali** nel registro dell'Unione [...].

9. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le modalità relative alle procedure, alla forma e alla presentazione di una domanda di modifica relativa a una modifica [...] **sostanziale**, e alle modalità, alla forma e alla comunicazione delle modifiche [...] **non sostanziali** all'Ufficio. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 65, paragrafo 2.

Articolo 29

Cancellazione della registrazione

1. [...] **Un'indicazione geografica registrata può essere cancellata** [...] **qualora:**
- a) [...] non possa più essere garantito il rispetto dei requisiti stabiliti dal disciplinare;
 - b) [...] non sia stato immesso in commercio alcun prodotto che benefici di tale indicazione geografica per [...] un periodo continuativo di **almeno sette [...]** anni [...];
o
 - c) **sia stata registrata in violazione dell'articolo 37, paragrafo 1, dell'articolo 38, paragrafi 1 o 2, o dell'articolo 39, paragrafo 1.**
2. **[...] Un'indicazione geografica può essere cancellata anche su richiesta del richiedente sotto il cui nome l'indicazione geografica è stata registrata.**
- 2 bis. La richiesta di cancellazione a norma del paragrafo 1 può essere presentata dall'autorità competente di uno Stato membro, di un paese terzo o da una persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo.**

- 2 ter.** **La Commissione o l'Ufficio possono avviare una procedura di cancellazione di propria iniziativa in base ai motivi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b).**
3. **Le tappe della fase nazionale e dell'Unione di cui all'articolo 6, agli articoli da 12 a 14, all'articolo 15 bis, e [...] agli articoli da 19 a 25 si applicano, *mutatis mutandis*, [...] alla procedura di cancellazione.**
4. Prima di decidere di cancellare la registrazione di un'indicazione geografica, l'Ufficio, **nei casi di cui ai paragrafi 2 bis e 2 ter, [...] informa il richiedente sotto il cui nome l'indicazione geografica è stata registrata. Prima di decidere di cancellare la registrazione di un'indicazione geografica di un paese terzo, l'Ufficio consulta** le autorità competenti del paese terzo **interessato** [...]. Se l'indicazione geografica è stata registrata a norma dell'articolo 15 **bis, la** [...] **divisione preposta alle indicazioni geografiche** [...] **può consultare** il comitato consultivo di cui all'articolo 33 **e il punto di contatto unico di cui all'articolo 15, paragrafo 6, dello Stato membro interessato.**
- 4 bis.** **Il registro dell'Unione è aggiornato di conseguenza in caso di cancellazione di un'indicazione geografica.**
- 4 ter.** **Il presente articolo non si applica alle indicazioni geografiche di paesi terzi protette nell'Unione a norma dell'Atto di Ginevra o di un altro accordo internazionale di cui l'Unione è parte contraente.**
5. La Commissione [...] adotta atti di esecuzione che stabiliscano le modalità relative alle procedure e alla forma della procedura di cancellazione, nonché alla presentazione delle richieste di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 65, paragrafo 2.

Articolo 30

Ricorso

1. Ognuna delle parti di una procedura disciplinata dal presente regolamento che abbia subito un pregiudizio da [...] **una** decisione adottata dall'Ufficio in merito a tale procedura può ricorrere contro tale decisione dinanzi alle commissioni di ricorso di cui all'articolo 34.
(*seconda e terza frase spostate al paragrafo 1 bis*) Gli Stati membri [...] hanno il diritto di intervenire nella procedura **di ricorso**.
- 1 bis.** (*spostato dal paragrafo 1*) La presentazione del ricorso ha effetto sospensivo. [...] **Una** decisione [...] dell'Ufficio **che non è stata impugnata** ha effetto [...] **il giorno successivo alla** data di [...] **scadenza** del termine di ricorso di cui al paragrafo 3.
2. Una decisione [...] **che** non pone fine a un procedimento nei riguardi di una delle parti è oggetto di ricorso soltanto insieme alla decisione finale.
3. [...] **Il ricorso** è presentato per iscritto [...] **all'Ufficio** entro [...] **due** mesi a decorrere dal giorno di pubblicazione della decisione. Il ricorso non si considera [...] presentato fino all'avvenuto pagamento della tassa di ricorso. In [...] **caso** di ricorso, entro [...] **quattro** mesi dalla data di pubblicazione della decisione deve essere presentata una dichiarazione scritta indicante i motivi del ricorso.
4. [...] (*contemplato dal paragrafo 5*)

5. In seguito all'esame della ricevibilità del ricorso, le commissioni di ricorso deliberano sul **merito del** ricorso. Tali commissioni esercitano le competenze della **divisione** preposta alle **indicazioni geografiche di cui all'articolo 32** che ha emesso la decisione **impugnata** [...], oppure rinviano l'istanza a detta **divisione** [...]. Le commissioni di ricorso possono, di [...] **propria** iniziativa o su richiesta scritta e motivata di una parte, consultare il comitato consultivo di cui all'articolo 33. Al fine di assistere le parti nel raggiungimento di una composizione amichevole, l'Ufficio può offrire servizi di mediazione a norma dell'articolo 170 del regolamento (UE) 2017/1001.
6. Avverso le decisioni delle commissioni di ricorso relative ai ricorsi si può ricorrere dinanzi al Tribunale **dell'Unione europea**, entro due mesi dalla data di [...] **notifica** della decisione, per violazione di prescrizioni formali essenziali, del [...] **trattato sul funzionamento dell'Unione europea**, del presente regolamento o di qualsiasi regola di diritto relativa alla loro applicazione, o ancora per abuso di potere. Il ricorso può essere presentato a nome di una qualsiasi delle parti **del** procedimento dinanzi alle commissioni di ricorso, se nella loro decisione queste non ne hanno accolto le richieste, e da qualsiasi Stato membro. Il Tribunale ha facoltà sia di annullare che di riformare la decisione impugnata.
7. Le decisioni delle **commissioni** di ricorso hanno effetto [...] **il giorno successivo alla** data di scadenza del [...] termine **di cui al paragrafo 6**, oppure, se entro tale termine è stato presentato ricorso dinanzi al Tribunale, a decorrere dalla data **successiva al giorno** di rigetto di quest'ultimo o **di rigetto** di eventuali ricorsi promossi dinanzi alla Corte di giustizia **dell'Unione europea** contro la decisione del Tribunale. **L'Ufficio adotta i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza del Tribunale, o in caso di ricorso contro la sentenza, a quella della Corte di giustizia.**

8. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati [...] **che integrano** il presente regolamento precisando:
- a) il contenuto del ricorso di cui al paragrafo 3 e la procedura per la presentazione e l'esame del ricorso; e
 - b) il contenuto e la forma delle decisioni delle commissioni di ricorso di cui al paragrafo 5.

Articolo 31

[...]

(soppresso)

SEZIONE 2

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DELL'UFFICIO [...]

Articolo 32

Divisione preposta alle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali

1. **In seno** all'Ufficio [...] **è istituita una** divisione per le indicazioni geografiche **per i prodotti artigianali e industriali ("divisione preposta alle indicazioni geografiche")** [...]. **Tale divisione** ha facoltà di adottare decisioni [...] riguardanti:
 - a) la domanda di registrazione di un'indicazione geografica;
 - b) la domanda di modifica [...] **di** un'indicazione geografica;
 - c) l'opposizione a una domanda di registrazione o modifica di un'indicazione geografica;
 - d) le iscrizioni nel registro dell'Unione [...];
 - e) le richieste di cancellazione di un'indicazione geografica.
2. *(soppresso)*

Articolo 33

[...] Comitato consultivo

1. [...] **È** istituito un comitato consultivo incaricato di formulare pareri nei casi previsti dal presente regolamento.
2. La divisione preposta alle indicazioni geografiche e le commissioni di ricorso di cui agli articoli 32 e 34 possono (o devono, quando la Commissione ne fa richiesta) consultare il comitato consultivo **su questioni** in merito a **una** [...] domanda in qualsiasi fase delle procedure d'esame, di opposizione o di ricorso di cui agli articoli 19, 21, **22, 24, 28, 29** e 30. **Il comitato consultivo può essere consultato anche[...] su questioni orizzontali, quali:**
 - a) la valutazione dei criteri qualitativi;
 - b) la dimostrazione della reputazione [...] **dell'indicazione geografica**;
 - c) la determinazione del carattere generico del nome **dell'indicazione geografica**;
 - d) [...] il rischio di confusione del consumatore nei casi di conflitto tra le indicazioni geografiche e i marchi, gli omonimi o prodotti esistenti [...] **che sono** legalmente in commercio.
3. La divisione preposta alle indicazioni geografiche **di cui all'articolo 32 e, se del caso,** le commissioni di ricorso **di cui all'articolo 34 [...] possono** consultare il comitato consultivo in merito all'eventuale registrazione delle [...] domande presentate tramite la procedura di registrazione diretta di cui all'articolo 15 **bis**.
4. I pareri del comitato consultivo non sono vincolanti per la divisione preposta alle indicazioni geografiche e le commissioni di ricorso.

5. Il comitato consultivo è composto da un rappresentante per ciascuno degli Stati membri e da un rappresentante [...] della Commissione, nonché dai rispettivi supplenti.
6. Il parere del comitato consultivo è espresso da una commissione formata da tre membri.
7. L'Ufficio pubblica l'elenco dei membri del comitato consultivo sul proprio sito web e lo tiene aggiornato.
8. Le procedure per la nomina dei membri del comitato consultivo e il funzionamento del comitato sono precisate nel relativo regolamento interno approvato dal consiglio di amministrazione **istituito dall'articolo 153 del regolamento (UE) 2017/1001** e sono rese pubbliche.
9. I mandati dei membri del comitato consultivo hanno una durata massima di [...] **cinque** anni. Tali mandati possono essere rinnovati.
10. L'Ufficio fornisce il supporto logistico necessario al comitato consultivo e il servizio di segreteria per le sue riunioni.

Articolo 34

Commissioni di ricorso

[...] **Le** commissioni di ricorso istituite dall'[...] **articolo 165 del** regolamento **(UE) 2017/1001** sono competenti a deliberare sui ricorsi contro le decisioni adottate [...] **dall'Ufficio a norma** del presente regolamento.

(nuovo) Articolo 34 bis

[...]Registro dell'Unione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali
(ex articolo 26)

1. [... L'Ufficio istituisce, conserva e tiene un registro dell'Unione elettronico accessibile al pubblico per [...]le indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali.
2. **[...]Il registro dell'Unione contiene le iscrizioni di cui al presente regolamento.**
3. Con l'entrata in vigore di una decisione di registrazione di un'indicazione geografica [...] **conformemente all'articolo 24 o 25**, l'Ufficio iscrive le informazioni seguenti nel registro dell'Unione [...]:
 - a) il nome [...] dell'[...] **indicazione geografica registrata come "indicazione geografica protetta"**;
 - b) il **tipo** [...] di prodotto;
 - b bis) il nome del richiedente sotto il cui nome è registrata l'indicazione geografica;**
 - c) il riferimento all'[...] **atto giuridico** di registrazione del nome **dell'indicazione geografica**;
 - d) [...] il paese o i paesi di origine **dell'indicazione geografica**.

4. Le indicazioni geografiche di prodotti **artigianali e industriali** di paesi terzi che sono protette nell'Unione in virtù dell'[...]**Atto di Ginevra a seguito di una decisione conformemente all'articolo 7 del regolamento (UE) 2019/1753** sono iscritte nel registro dell'Unione [...]. *(Seconda frase spostata al paragrafo 4 bis)*
- 4 bis.** *(Spostato dal paragrafo 4)* Le indicazioni geografiche [...] **di prodotti artigianali e industriali di paesi terzi che sono** protette nell'Unione **in virtù di un accordo internazionale - diverso dall'Atto di Ginevra - di cui l'Unione è parte contraente [...]** **sono [...] iscritte nel registro dell'Unione sulla base** di atti di esecuzione adottati dalla Commissione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 65, paragrafo 2.
5. Ciascuna indicazione geografica è iscritta nel registro dell'Unione [...] nella sua grafia originale. Quando la grafia originale non è in caratteri latini, l'indicazione geografica è trascritta in caratteri latini ed entrambe le versioni dell'indicazione geografica sono iscritte nel registro dell'Unione [...] e hanno parità di status.
6. *(spostato all'articolo 34 quater, paragrafo 2))*
7. L'Ufficio conserva la documentazione relativa alla registrazione di un'indicazione geografica in formato digitale o cartaceo per il periodo di validità dell'indicazione geografica e, in [...] caso di cancellazione, per i [...] **dieci** anni successivi.
- 7 bis.** **Le spese di funzionamento del registro sono coperte dal bilancio operativo dell'Ufficio.**

8. La Commissione [...] **adotta** atti di esecuzione che definiscano [...] **l'architettura informatica** e la presentazione del registro dell'Unione [...]. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 65, paragrafo 2.

(nuovo) Articolo 34 ter

Estratti del registro dell'Unione [...]

(spostato dall'articolo 27)

1. L'Ufficio fa in modo che chiunque [...] **abbia la possibilità di** scaricare [...] **un estratto ufficiale** del registro dell'Unione [...] contenente prova della registrazione dell'indicazione geografica, nonché i dati relativi compresa la data della domanda di registrazione dell'indicazione geografica o altra data di priorità. L'estratto ufficiale può essere utilizzato come certificato facente fede [...].
2. *(soppresso)*
3. La Commissione [...] adotta atti di esecuzione che definiscano il formato e la presentazione online degli estratti del registro dell'Unione [...]. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 65, paragrafo 2.

(nuovo) Articolo 34 quater

Sostegno [...] tecnico

(spostato dall'articolo 62)

- 1.** **Su richiesta della** [...] Commissione, **l'Ufficio effettua** [...] l'esame delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali di paesi [...] terzi [...] nonché [...] **connessi** compiti amministrativi relativi [...] **a tali indicazioni che siano:[...]**
- a)** **protette o** proposte per la protezione [...] **in virtù di un** accordo internazionale [...] **di cui l'Unione è parte, diverso dall'Atto di Ginevra; o**
- b)** **proposte per la protezione in virtù di un accordo internazionale in corso di** **negoziazione da parte dell'Unione.**
- 2.** *(spostato dall'articolo 26, paragrafo 6))* **Sulla base delle informazioni ricevute** **dalla** Commissione, **l'Ufficio** pubblica e tiene regolarmente aggiornati [...] l'elenco degli accordi internazionali [...] **che protegge le indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali di cui l'Unione è parte contraente [...]** **nonché** l'elenco delle indicazioni geografiche protette a norma di detti accordi.

TITOLO III

PROTEZIONE DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE

Articolo 35

Protezione delle indicazioni geografiche

1. Le indicazioni geografiche iscritte nel registro dell'Unione [...] sono protette da:
 - a) qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto dell'indicazione geografica per prodotti che non sono oggetto di registrazione, qualora questi ultimi siano [...] **paragonabili** ai prodotti **protetti [...] dall'**indicazione geografica o qualora l'uso di tale nome sfrutti, indebolisca, svigorisca o ancora danneggi la reputazione dell'indicazione geografica protetta;
 - b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera dei prodotti o servizi è indicata o se l'indicazione geografica protetta è una traduzione o è accompagnata da espressioni quali "genere", "tipo", "metodo", "alla maniera", "imitazione", "gusto", "come" o simili;
 - c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull'imballaggio, **sui materiali** pubblicitari, nei documenti o nelle informazioni fornite su [...] **interfacce online** relative al prodotto [...], [...] **nonché** l'impiego, per il confezionamento, di un[...] recipiente che possa indurre in errore sull'origine del prodotto;
 - d) qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto [...].

2. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), si ritiene che l'evocazione di un'indicazione geografica abbia luogo, in particolare, laddove un termine, segno o altro aspetto dell'etichettatura o dell'imballaggio presenti, agli occhi **del consumatore medio europeo** ragionevolmente **ben informato, attento e** cauto, un legame **sufficientemente** diretto e chiaro con il prodotto disciplinato dall'indicazione geografica registrata [...].
3. **[...] La protezione delle indicazioni geografiche si applica anche a qualsiasi uso di un nome di dominio in violazione del paragrafo 1.**
4. La protezione di cui al paragrafo 1 si applica anche:
 - a) ai prodotti introdotti nel territorio doganale dell'Unione senza essere immessi in libera pratica in tale territorio; e
 - b) ai prodotti venduti mediante la vendita a distanza, come il commercio elettronico.
5. L'associazione di produttori o qualsiasi produttore autorizzato a utilizzare l'indicazione geografica protetta ha il diritto di vietare a terzi di introdurre prodotti nell'Unione, in ambito commerciale, senza la loro immissione in libera pratica, quando tali prodotti, compreso l'imballaggio, provengono da paesi terzi e sono in contrasto con il paragrafo 1.
6. Le indicazioni geografiche protette a norma del presente regolamento non diventano generiche all'interno dell'Unione.
7. Se un'indicazione geografica è un nome composto che contiene un termine considerato generico, l'utilizzo di tale termine non costituisce un comportamento di cui al paragrafo 1, lettere a) e b).

Articolo 36

Parti o componenti di prodotti fabbricati o manufatti

1. L'articolo 35 non pregiudica l'uso di un'indicazione geografica da parte di produttori, in conformità all'articolo 43, per indicare che un prodotto fabbricato o manufatto contiene, come parte o componente, un prodotto designato da tale indicazione geografica, a condizione che tale uso sia conforme a pratiche commerciali leali e non **sfrutti**, indebolisca, né svigorisca o danneggi la reputazione dell'indicazione geografica.
2. L'indicazione geografica che designa una parte o un componente di un prodotto non è utilizzata per la denominazione di vendita del prodotto fabbricato o manufatto, tranne nel caso [...] **in cui il richiedente a nome del quale è stata registrata l'indicazione geografica abbia dato il suo consenso a tale uso.**

Articolo 37

Termini generici

1. **Un** termine generico [...] non è registrato come indicazione geografica.
2. Per stabilire se un termine sia diventato generico si tiene conto di tutti i fattori pertinenti, in particolare:
 - a) della situazione esistente nelle zone di consumo;
 - b) dei pertinenti atti giuridici dell'Unione o nazionali.

Articolo 38

[...] **Omonimi**

1. Un'indicazione geografica che viene richiesta dopo che è stato richiesto o è già protetto **come indicazione geografica** nell'Unione [...] **un nome** omonimo o parzialmente omonimo è esclusa dalla registrazione, a meno che nella pratica non sussista una differenziazione sufficiente tra le condizioni d'impiego e di presentazione locali e tradizionali dei due [...] **nomi** omonimi, tenuto conto della necessità di assicurare un trattamento equitativo ai produttori interessati e di fare sì che i consumatori non siano indotti in errore quanto alla vera identità od origine geografica dei prodotti.
2. Un nome omonimo o parzialmente omonimo [...] che [...] **possa indurre** erroneamente il consumatore a pensare che i prodotti siano originari di un altro territorio è escluso dalla registrazione, anche se esatto per quanto attiene al territorio, alla regione o al luogo di cui sono effettivamente originari i prodotti in questione.
3. Ai fini del presente articolo, il termine indicazione geografica richiesta o protetta nell'Unione si riferisce:
 - a) alle indicazioni geografiche iscritte nel registro dell'Unione [...];
 - b) alle indicazioni geografiche che sono state richieste, a condizione che successivamente siano iscritte nel registro dell'Unione [...];
 - c) alle denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche protette nell'Unione a norma del regolamento (UE) 2019/1753³⁰; e
 - d) alle indicazioni geografiche, i nomi d'origine e i termini equivalenti protetti a norma di un accordo internazionale tra l'Unione e uno o più paesi terzi.

³⁰ Regolamento (UE) 2019/1753 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, relativo all'azione dell'Unione a seguito della sua adesione all'Atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche (GU L 271 del 24.10.2019, pag. 1).

4. L'Ufficio cancella , **a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, lettera c), qualsiasi indicazione geografica [...] che è stata registrata in violazione dei paragrafi 1 e 2, dopo aver informato il richiedente a nome del quale è stata registrata l'indicazione geografica.**

Articolo 39

Relazione tra indicazioni geografiche e marchi commerciali

(integra la maggior parte dell'ex articolo 42)

- 1.** [...] **La domanda di registrazione di un'indicazione geografica è respinta** se, a causa [...] di un marchio commerciale **con una determinata reputazione o di un marchio ben noto**, [...] il nome proposto come indicazione geografica [...] **sarebbe tale da** indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del prodotto.
- 2.** **L'Ufficio cancella, a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, lettera c), qualsiasi indicazione geografica registrata in violazione del paragrafo 1, dopo aver informato il richiedente a nome del quale è stata registrata l'indicazione geografica.**
- 3.** *(spostato dall'articolo 42, paragrafo 1)* La **domanda di** registrazione di un marchio commerciale il cui utilizzo violerebbe l'articolo 35 è respinta se [...] è presentata dopo la data [...] **in cui** la domanda di registrazione dell'indicazione geografica **è stata presentata all'Ufficio.**

- 4.** *(spostato dall'articolo 42, paragrafo 2)* L'Ufficio e, se del caso, le autorità nazionali competenti invalidano **su richiesta** i marchi commerciali registrati in violazione del paragrafo [...] **3**.
- 5.** *(spostato dall'articolo 42, paragrafo 4)* Fatto salvo il paragrafo [...] **4** del presente articolo, un marchio commerciale il cui uso violi l'articolo 35, depositato, registrato o, nei casi in cui ciò sia previsto dalla normativa pertinente, acquisito con l'uso in buona fede sul territorio dell'Unione anteriormente alla data in cui la domanda di registrazione dell'indicazione geografica è presentata all'Ufficio, può continuare a essere usato e rinnovato, nonostante la registrazione [...] **dell'**indicazione geografica, purché non sussistano i motivi di nullità o decadenza del marchio commerciale previsti dalla direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio³¹ o dal regolamento (UE) 2017/1001. In tali casi l'uso dell'indicazione geografica e del marchio commerciale in questione è consentito.
- 6.** *(spostato dall'articolo 42, paragrafo 5)* I marchi di garanzia o di certificazione di cui all'articolo 28, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/2436 e i marchi collettivi di cui all'articolo 29, paragrafo 3, della stessa direttiva possono essere utilizzati sulle etichette **e sugli imballaggi** insieme all'indicazione geografica.

³¹ Direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU L 336 del 23.12.2015, pag. 1).

Articolo 40
Associazioni di produttori

1. [...] **Le** associazioni [...] di produttori **operano** [...] in maniera trasparente, **aperta** e [...] **non discriminatoria, consentendo a** [...] tutti i produttori del prodotto designato dall'indicazione geografica [...] di aderire all'associazione **in qualsiasi momento**. Gli Stati membri possono prevedere la partecipazione ai lavori dell'associazione di produttori anche di [...] **organismi** pubblici e di altri portatori di interessi come associazioni di consumatori, dettaglianti e fornitori.

2. Un'associazione di produttori può esercitare in particolare i poteri e [...] **i compiti** seguenti:
 - a) elaborare **e modificare** il disciplinare e [...] **istituire** controlli **di conformità** interni che garantiscano la conformità [...] delle fasi di produzione **al disciplinare** del prodotto designato dall'indicazione geografica;

 - b) avviare azioni legali intese a garantire la protezione dell'indicazione geografica e [...] **di qualsiasi altro** diritto di proprietà intellettuale [...] **che sia** direttamente collegato [...] **al prodotto**;

 - c) concordare iniziative di sostenibilità, comprese nel disciplinare o separate da quest'ultimo [...];

- d) intraprendere azioni per migliorare le prestazioni dell'indicazione geografica, tra cui:
- i) sviluppo, organizzazione e svolgimento di campagne collettive pubblicitarie e di marketing;
 - ii) diffusione di attività di informazione e promozione tese a comunicare ai consumatori le caratteristiche del prodotto designato da un'indicazione geografica;
 - iii) svolgimento di analisi concernenti la prestazione economica, la sostenibilità della produzione e le caratteristiche tecniche del prodotto designato dall'indicazione geografica;
 - iv) diffusione di informazioni sull'indicazione geografica e sul simbolo dell'Unione del caso; e
 - v) attività di consulenza e formazione per i produttori attuali e futuri [...];
- e) lottare contro la contraffazione e i sospetti usi fraudolenti sul mercato interno di un'indicazione geografica non conforme al disciplinare, monitorando l'uso dell'indicazione geografica in tutto il mercato interno e sui mercati di paesi terzi in cui le indicazioni geografiche sono protette, anche [...] **sulle interfacce online**, e, se necessario, anche informando le autorità incaricate dell'applicazione della legge [...].

Articolo 41

[...]

(soppresso – parzialmente spostato al considerando (33))

Articolo 42

[...]

(spostato all'articolo 39, ad eccezione dell'articolo 42, paragrafo 3, che è stato integrato nell'articolo 67, paragrafo 2 bis, e nel considerando (31))

Articolo 43

[...]

1. *(spostato all'articolo 46, paragrafo 1)*
2. *(soppresso)*

Articolo 44

Simbolo dell'Unione, indicazione e abbreviazione

1. Il simbolo dell'Unione stabilito per le "indicazioni geografiche protette" ai sensi del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione³² è applicabile alle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali.
2. [...] **Per i** prodotti artigianali e industriali originari dell'Unione commercializzati con indicazione geografica, il simbolo dell'Unione di cui al paragrafo 1 può figurare nell'etichettatura e nel materiale pubblicitario. L'indicazione geografica deve trovarsi nello stesso campo visivo del simbolo dell'Unione.
3. L'abbreviazione "IGP", acronimo di "indicazione geografica protetta", può figurare nell'etichettatura dei prodotti designati da un'indicazione geografica per prodotti artigianali e industriali.
4. Indicazioni, abbreviazioni e simboli dell'Unione possono essere utilizzati per l'etichettatura e il materiale pubblicitario di prodotti fabbricati o manufatti qualora l'indicazione geografica si riferisca a una parte o a un componente di tali prodotti. In tale caso l'indicazione, l'abbreviazione o il simbolo dell'Unione deve trovarsi accanto al nome della parte o del componente che è chiaramente identificato come parte o componente. Il simbolo dell'Unione non deve essere collocato in modo da indurre il consumatore a credere che sia il prodotto fabbricato o manufatto anziché la relativa parte o componente [...] **ad essere protetto come indicazione geografica.**

³² Regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2013, che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione dei simboli dell'Unione per le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialità tradizionali garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 17).

5. Dopo la presentazione di una domanda di registrazione [...] **di** un'indicazione geografica **a livello di Unione**, i produttori possono segnalare nell'etichettatura e nella presentazione del prodotto l'avvenuta presentazione della domanda [...] **conformemente al** diritto dell'Unione.
6. Il simbolo dell'Unione che indica l'indicazione geografica protetta, l'indicazione dell'Unione "indicazione geografica protetta" ed eventualmente l'abbreviazione "IGP" possono figurare nell'etichettatura soltanto dopo la pubblicazione della decisione in merito alla registrazione conformemente [...] **all'articolo 24, paragrafo 7, o all'articolo [...] 25, paragrafo 2, a seconda dei casi.**
7. Ove una domanda sia respinta, i prodotti etichettati conformemente al paragrafo [...] **5** possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.
8. Possono inoltre figurare nell'etichettatura:
 - a) riproduzioni della zona geografica di origine cui si fa riferimento nel disciplinare; e
 - b) riferimenti testuali, grafici o simbolici allo Stato membro o alla regione in cui è collocata tale zona geografica di origine.
9. I simboli dell'Unione associati a un'indicazione geografica iscritta nel registro dell'Unione [...] per designare [...] **un** prodotto artigianale e industriale originario di [...] **un** paese terzo possono figurare nell'etichettatura [...] e nel materiale pubblicitario **del prodotto**, nel qual caso i simboli sono utilizzati in conformità al paragrafo 2.
10. La Commissione può adottare atti di esecuzione che precisino le caratteristiche tecniche del simbolo e dell'indicazione dell'Unione nonché le norme relative al loro impiego nei prodotti commercializzati con indicazione geografica registrata, ivi incluse le norme relative alle versioni linguistiche appropriate da utilizzare. Gli atti di esecuzione in questione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 65, paragrafo 2.

TITOLO IV

CONTROLLI [...]

(nuovo) Articolo 44 bis

Ambito di applicazione

- 1. Il presente titolo riguarda i controlli delle indicazioni geografiche [...] per i prodotti artigianali e industriali.**

- 2.** *(parzialmente ripreso dall'articolo 45, paragrafo 1) [...]* **I** controlli includono:
 - a) la verifica che un prodotto designato da un'indicazione geografica sia [...] **conforme** al disciplinare corrispondente;

 - b) il monitoraggio dell'uso delle indicazioni geografiche sul mercato.

Articolo 45

Designazione delle autorità competenti

1. Gli Stati membri designano [...] **una o più** autorità competenti responsabili dei controlli [...] **di cui al presente titolo** [...].

2. Le autorità competenti di cui al paragrafo 1 sono obiettive e imparziali e dispongono di personale qualificato e delle risorse necessarie per svolgere le loro funzioni.

Articolo 46

Verifica del rispetto del disciplinare mediante autodichiarazione

(il precedente articolo 46 è sostituito dal testo seguente;

comprende elementi dell'articolo 43, paragrafo 1, ex articolo 49 e articolo 58, paragrafo 1)

- 1.** *(spostato dall'articolo 43, paragrafo 1)* Un'indicazione geografica registrata può essere utilizzata da qualsiasi produttore [...] **di** un prodotto **che sia** conforme al disciplinare [...].
- 2.** **Per un prodotto designato da un'indicazione geografica e originario dell'Unione, la verifica del rispetto del disciplinare corrispondente è effettuata mediante un'autodichiarazione. L'autodichiarazione è effettuata utilizzando il modulo di cui all'allegato I e contiene tutte le informazioni e le prescrizioni indicate in tale allegato.**
- 3.** **Prima dell'immissione del prodotto sul mercato, i produttori presentano un'autodichiarazione all'autorità competente di cui all'articolo 45, paragrafo 1. Una volta che il prodotto è sul mercato, i produttori presentano una nuova autodichiarazione ogni tre anni per dimostrare la costante conformità al disciplinare. In caso di modifiche del disciplinare che incidano sul prodotto interessato, l'autodichiarazione deve essere rinnovata senza indugio.**
- 4.** *(comprende elementi dell'ex articolo 58, paragrafo 1)* **L'autorità competente controlla almeno che le informazioni fornite in un'autodichiarazione siano complete e coerenti. Se il risultato del controllo è positivo, l'autorità competente rilascia o rinnova un certificato di autorizzazione a utilizzare l'indicazione geografica per il prodotto in questione. In caso di evidenti errori e incongruenze nell'autodichiarazione, il produttore ha la possibilità di completarla o correggerla.**

- 5. La verifica basata sull'autodichiarazione non impedisce ai produttori di far verificare la conformità del prodotto da organismi di certificazione dei prodotti o persone fisiche.**
- 6. Per verificare la conformità del prodotto oggetto dell'autodichiarazione, i controlli, che possono avere luogo prima e dopo l'immissione del prodotto sul mercato, sono effettuati sulla base di un'analisi dei rischi e, se disponibili, delle notifiche dei produttori interessati dei prodotti designati da indicazioni geografiche, dai seguenti soggetti:**
- a) l'autorità competente; o**
- b) uno o più organismi di certificazione dei prodotti o persone fisiche cui siano state delegate responsabilità a norma dell'articolo 50.
- 7. In caso venga rilevata una non conformità, l'autorità competente adotta tutte le misure necessarie a porre rimedio alla situazione.**
- 8. (ripreso dall'articolo 49, paragrafo 5) Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati [...] **per modificare** il presente regolamento e [...] **introdurre**, se del caso, modifiche delle informazioni e dei requisiti indicati nell'allegato I.**

(nuovo) Articolo 46 bis

Verifica del rispetto del disciplinare da parte di un'autorità competente o di organismi di certificazione dei prodotti delegati o persone fisiche delegate

- 1. In alternativa alla procedura di cui all'articolo 46, gli Stati membri possono prevedere la verifica del rispetto del disciplinare mediante controlli da effettuarsi prima e dopo l'immissione del prodotto sul mercato. Tali controlli sono effettuati dai seguenti soggetti:**
 - a) una o più autorità competenti di cui all'articolo 45, paragrafo 1; o**
 - b) uno o più organismi di certificazione dei prodotti o persone fisiche cui siano state delegate responsabilità a norma dell'articolo 50.**
- 2. Se il risultato del controllo effettuato prima dell'immissione del prodotto sul mercato dimostra la conformità del prodotto al disciplinare, l'autorità competente rilascia un certificato di autorizzazione all'uso dell'indicazione geografica per il prodotto in questione.**
- 3. I controlli effettuati dopo l'immissione del prodotto sul mercato si basano su un'analisi dei rischi e, se disponibili, sulle notifiche dei produttori interessati dei prodotti designati da indicazioni geografiche. Se il risultato di tali controlli conferma la conformità del prodotto al disciplinare, l'autorità competente rinnova il certificato di autorizzazione.**
- 4. In caso venga rilevata una non conformità, l'autorità competente adotta tutte le misure necessarie a porre rimedio alla situazione.**

(nuovo) Articolo 46 ter

Verifica del rispetto del disciplinare di prodotti originari di un paese terzo

(spostato dall'articolo 46, paragrafo 4)

Per quanto riguarda le indicazioni geografiche che designano prodotti originari di un paese terzo, la verifica del rispetto del disciplinare è effettuata, prima dell'immissione del prodotto sul mercato, da:

- a) [...] un'autorità competente designata dal paese terzo; o
- b) uno o più organismi di certificazione dei prodotti.

(nuovo) Articolo 46 quater

Monitoraggio dell'uso delle indicazioni geografiche sul mercato

(elementi integrati dall'ex articolo 48)

- 1. Le autorità di cui all'articolo 45, paragrafo 1, monitorano l'uso delle indicazioni geografiche sul mercato, indipendentemente dal fatto che i prodotti in questione siano in deposito, transito, distribuzione oppure siano offerti in vendita all'ingrosso o al dettaglio, anche nel settore del commercio elettronico.**

- 2. A tal fine, tali autorità** effettuano controlli, sulla base di un'analisi dei rischi e [...], **se disponibili**, delle notifiche dei produttori interessati dei prodotti designati da indicazioni geografiche. **Se necessario, tali** autorità adottano misure amministrative e giudiziarie adeguate per prevenire o far cessare l'uso dei nomi in relazione a prodotti o servizi, realizzati, prestati o immessi sul mercato nel loro territorio, che violano la protezione delle indicazioni geografiche di cui agli articoli 35 e 36.

Articolo 47

Dovere di diligenza [...] dei produttori

- 1.** I produttori [...] garantiscono la [...] conformità [...] **dei loro prodotti** [...] al disciplinare.
(la seconda frase e i relativi sottopunti sono spostati al nuovo paragrafo 2)

- 2.** **Al fine di evitare l'uso improprio delle indicazioni geografiche sul mercato, i produttori** [...] possono:
 - a) monitorare l'impiego commerciale dell'indicazione geografica sul mercato; e
 - b) *(soppresso)*
 - c) prendere provvedimenti per garantire un'adeguata protezione giuridica dell'indicazione geografica, come eventualmente [...] **notificare** le autorità competenti [...] **in conformità dell'articolo 46, paragrafo 6, dell'articolo 46 bis, paragrafo 3, e dell'articolo 46 quater, paragrafo 2.**

Articolo 48

[...]

(soppresso – la maggior parte degli elementi dei paragrafi 1, 2 e 3 è stata spostata all'articolo 46 quater; il paragrafo 4 è stato spostato all'articolo 57, paragrafo 3)

Articolo 49

[...]

(soppresso – alcuni elementi spostati all'articolo 46)

Articolo 50

Delega [...] di talune funzioni afferenti a controlli

1. Le autorità competenti possono delegare [...] **talune** funzioni afferenti a controlli **concernenti i prodotti che sono oggetto dei controlli di cui all'articolo 46, paragrafo 6, all'articolo 46 bis, paragrafi 2 e 3, e all'articolo 46 quater, paragrafo 2,** a uno o più organismi di certificazione dei prodotti, che possono essere anche persone fisiche.

- 1 bis.** L'autorità competente assicura che l'organismo di certificazione dei prodotti [...] o la persona fisica [...] a cui sono delegate le funzioni **afferenti a controlli di cui al paragrafo 1,** abbia i poteri necessari per svolgerle efficacemente.

2. La delega di **talune** funzioni afferenti a controlli [...] è effettuata in forma scritta alle condizioni seguenti:
 - a) la delega contiene una descrizione dettagliata delle funzioni afferenti a controlli [...] che l'organismo delegato o la persona fisica possono eseguire e delle condizioni prescritte;

 - b) l'organismo di certificazione dei prodotti delegato:
 - i) deve possedere le competenze, le attrezzature e le infrastrutture necessarie per svolgere le funzioni afferenti a controlli [...] che gli sono state delegate;

 - ii) deve disporre di un numero sufficiente di addetti adeguatamente qualificati ed esperti; **e**

 - iii) deve essere imparziale ed esente da qualsiasi conflitto di interessi, **in particolare,** non deve trovarsi in una situazione che potrebbe compromettere, direttamente o indirettamente, l'imparzialità della sua condotta professionale per quanto riguarda lo svolgimento delle funzioni afferenti a controlli [...] che gli sono state delegate;

 - iv) (soppresso – rientra nel paragrafo 1)

- c) qualora le funzioni afferenti a controlli [...] siano delegate a persone fisiche, tali persone fisiche:
- i) devono possedere le competenze, le attrezzature e le infrastrutture necessarie per svolgere le funzioni afferenti a controlli [...] che sono state loro delegate;
 - ii) devono possedere qualifiche ed esperienza adeguate; e
 - iii) devono agire in modo imparziale ed essere esenti da qualsiasi conflitto di interessi per quanto riguarda lo svolgimento delle funzioni afferenti a controlli [...] che sono state loro delegate;
- d) devono esistere disposizioni che garantiscano un coordinamento efficiente ed efficace tra le autorità competenti deleganti e gli organismi di certificazione dei prodotti [...] o [...] le persone fisiche.

Articolo 51

Obblighi degli organismi di certificazione dei prodotti delegati e delle persone fisiche delegate

Gli organismi di certificazione dei prodotti o le persone fisiche cui siano state delegate determinate funzioni afferenti a controlli [...] a norma dell'articolo 50:

- a) comunicano gli esiti dei controlli [...] e delle attività correlate da essi effettuati alle autorità competenti deleganti, periodicamente e ogni volta che queste ultime ne facciano richiesta;
- b) informano immediatamente le autorità competenti deleganti ogni volta che gli esiti dei controlli [...] rivelano una non conformità o indicano una probabile non conformità, se non diversamente disposto in base ad accordi specifici tra l'autorità competente e l'organismo di certificazione dei prodotti [...] o la persona fisica [...]; e
- c) [...] **cooperano con le autorità competenti, forniscono loro assistenza e** consentono **loro** di accedere ai propri locali e [...] **alla documentazione relativa alle proprie funzioni delegate.**

Articolo 52

Obblighi delle autorità competenti deleganti

1. Le autorità competenti che hanno delegato determinate funzioni afferenti a controlli [...] a organismi [...] o a persone fisiche [...] a norma dell'articolo 50:

revocano interamente o parzialmente la delega senza indugio se:
 - a)** è comprovato che l'organismo di certificazione dei prodotti [...] o la persona fisica [...] non svolge correttamente le funzioni che gli/le sono state delegate;
 - b)** l'organismo di certificazione dei prodotti [...] o la persona fisica [...] non prende provvedimenti adeguati e tempestivi per porre rimedio alle carenze individuate; o
 - c)** è stato dimostrato che l'indipendenza o l'imparzialità dell'organismo di certificazione dei prodotti [...] o della persona fisica [...] è stata compromessa.

- 1 bis.** *(spostato dalla fine del paragrafo 1)* Le autorità competenti possono anche ritirare la delega per ragioni diverse da quelle di cui al [...] **paragrafo 1.**

2. *(prima frase soppressa e spostata al paragrafo 1)* [...] **Le autorità competenti possono** organizzare audit o ispezioni degli organismi di certificazione dei prodotti o delle persone fisiche **in qualsiasi momento**, se necessario. *(la seconda frase riprende il paragrafo 1, lettera a), della versione iniziale)*

Articolo 53

Informazioni pubbliche su autorità competenti e organismi di certificazione dei prodotti

1. Gli Stati membri pubblicano i nomi e gli indirizzi delle autorità competenti designate **di cui all'articolo 45, paragrafo 1**, [...] degli organismi di certificazione dei prodotti [...] **e delle** persone fisiche, di cui all'articolo 46, **paragrafo [...] 6, lettera b)**, e **all'articolo 46 bis, paragrafo 1, lettera b)**, e aggiornano tali informazioni.
2. **In relazione ai paesi terzi**, l'Ufficio pubblica, **ove disponibili**, i nomi e gli indirizzi delle autorità competenti e degli organismi di certificazione dei prodotti di cui all'articolo [...] **46 ter** e aggiorna periodicamente tali informazioni.
3. L'Ufficio [...] **realizza** un portale digitale su cui può pubblicare i nomi e gli indirizzi delle autorità competenti e degli organismi di certificazione dei prodotti [...] [...] **e delle** persone fisiche, di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 54

Accreditamento degli organismi di certificazione dei prodotti

1. Gli organismi di certificazione dei prodotti di cui all'articolo [...] **50, in funzione delle rispettive attività**, rispettano le norme seguenti e sono accreditati conformemente ad esse:
 - a) norma europea **EN ISO/IEC 17065** [...] "Valutazione della conformità - Requisiti per organismi che certificano prodotti, [...] processi e servizi", norma europea ISO/IEC 17020 [...] "Valutazione della conformità - Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni" [...] **e EN ISO/IEC 17025 per i laboratori di prova e di taratura, comprese eventuali revisioni o versioni modificate di tali norme**; o
 - b) altre norme idonee, riconosciute a livello internazionale [...].
2. L'accREDITAMENTO di cui al paragrafo 1 è eseguito da un organismo di accREDITAMENTO, riconosciuto in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008³³, che sia membro **della Cooperazione europea per l'accREDITAMENTO**, oppure, **nel caso di organismi di certificazione dei prodotti di un paese terzo**, da un organismo di accREDITAMENTO **riconosciuto** esterno all'Unione che sia membro del Forum internazionale per l'accREDITAMENTO **o della Cooperazione internazionale per l'accREDITAMENTO dei laboratori**.

³³ **Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che fissa le norme in materia di accREDITAMENTO e abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).**

Articolo 55

Ordini per il contrasto dei contenuti illegali

- 1. Tutte le informazioni, cui hanno accesso le persone stabilite nell'Unione, collegate alla pubblicità, alla promozione e alla vendita di prodotti che violano la protezione delle indicazioni geografiche di cui agli articoli 35 e 36 del presente regolamento sono considerate contenuti illegali a norma dell'articolo 3, punto h), del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁴.**

- 2. [...] Le autorità giudiziarie o amministrative nazionali competenti degli Stati membri possono, [...] conformemente all'articolo 9 del regolamento (UE) 2022/2065, emettere l'ordine di contrastare uno o più specifici contenuti illegali [...] di cui al paragrafo 1 del presente articolo.**

Articolo 56

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da applicarsi in caso di mancato rispetto e di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali norme e provvedimenti alla Commissione entro la data di [...] **applicazione** del presente regolamento e provvedono a dare immediata notifica di ogni successiva modifica.

³⁴ Regolamento (UE) 2022/**2065** del Parlamento europeo e del Consiglio, **del 19 ottobre 2022**, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (GU L **277** del **27.10.2022**, pag. **1**).

Articolo 57

Assistenza reciproca e risorse

1. Gli Stati membri si prestano assistenza reciproca per lo svolgimento dei controlli [...] di cui al presente titolo.
2. *(il paragrafo 2 della versione iniziale diventa il paragrafo 4; il paragrafo 3 della versione iniziale diventa il paragrafo 2)* L'assistenza amministrativa può comprendere, se del caso e nell'ambito di un accordo tra le autorità competenti interessate, la partecipazione delle autorità competenti di uno Stato membro ai controlli in loco svolti dalle autorità competenti di un altro Stato membro.
3. *(il paragrafo 3 della versione iniziale diventa il paragrafo 2; il paragrafo 4 della versione iniziale diventa la prima frase di seguito; l'articolo 48, paragrafo 4, della versione iniziale diventa la seconda frase di seguito)* Nel caso di una possibile violazione [...] di un'indicazione geografica, gli Stati membri adottano misure per agevolare la trasmissione, dalle autorità incaricate dell'applicazione delle norme [...] e le autorità giudiziarie dello Stato membro alle autorità competenti di cui all'articolo 45, paragrafo 1, delle relative informazioni. Le **autorità [...] responsabili del monitoraggio negli Stati membri [...]** **cooperano**, in conformità del paragrafo 1, **ove opportuno, con** i dipartimenti, le agenzie e gli organismi competenti, fra cui polizia, agenzie anticontraffazione, dogane, uffici per la proprietà intellettuale, autorità preposte alla vigilanza del mercato e alla tutela dei consumatori e ispettori competenti.
4. *(il paragrafo 4 della versione iniziale è integrato nel paragrafo 3; il paragrafo 2 della versione iniziale diventa il paragrafo 4)* La Commissione può adottare atti di esecuzione che precisino dettagliatamente la natura e il tipo di informazioni da scambiare e le modalità di scambio ai fini [...] dei controlli di cui al presente titolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 65, paragrafo 2.

Articolo 58

[...]

(soppresso; il paragrafo 1 è stato integrato nell'articolo 46, paragrafo 4; elementi del paragrafo 2 sono integrati nel considerando 47 ter)

TITOLO V

INDICAZIONI GEOGRAFICHE ISCRITTE NEL REGISTRO INTERNAZIONALE E MODIFICHE DI ALTRI ATTI

Articolo 59

[...]

(soppresso – la Commissione dovrebbe presentare una proposta separata di una decisione del Consiglio che modifica la decisione (UE) 2019/1754 del Consiglio)

Articolo 60
Modifiche del regolamento (UE) 2019/1753

Il regolamento (UE) 2019/1753 è così modificato:

1) l'articolo 1 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Ai fini del presente regolamento, il termine "indicazioni geografiche" comprende le denominazioni di origine ai sensi dell'Atto di Ginevra, incluse le denominazioni di origine ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1151/2012 e (UE) n. 1308/2013, così come le indicazioni geografiche ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 1308/2013 [...] e (UE) 2019/787, nonché del regolamento (UE) [...] .../... del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali del **[presente regolamento]**. Per quanto riguarda le denominazioni di origine relative ai prodotti artigianali e industriali che sono oggetto di una registrazione internazionale, la protezione nell'UE è intesa come specificato agli articoli 5 e 35 di tale regolamento.";

b) è aggiunto il seguente paragrafo 3:

"3. Ai fini del presente regolamento, per "Ufficio" si intende l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale, **quale definito nel regolamento (UE) 2017/1001.**";

2) l'articolo 2 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"All'adesione dell'Unione all'Atto di Ginevra, e successivamente a intervalli regolari, la Commissione o l'Ufficio, nella sua funzione di autorità competente ai sensi dell'articolo 3 dell'Atto di Ginevra, come specificato all'articolo 4, paragrafo 1, della decisione (UE) 2019/1754 del Consiglio, presenta all'Ufficio internazionale dell'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale ("Ufficio internazionale") le domande per la registrazione internazionale di indicazioni geografiche protette e registrate ai sensi del diritto dell'Unione relative a prodotti originari dell'Unione a norma dell'articolo 5, paragrafi 1e [...] 2, dell'Atto di Ginevra.";

b) al paragrafo 2, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"Ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri possono chiedere alla Commissione, oppure, per le indicazioni geografiche che proteggono prodotti artigianali e industriali ("indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali"), all'Ufficio, di iscrivere nel registro internazionale le indicazioni geografiche originarie del territorio degli Stati membri che sono protette e registrate in forza del diritto dell'Unione.";

c) è aggiunto il seguente paragrafo 4:

"4. Per quanto riguarda le richieste di registrazione nel registro internazionale di indicazioni geografiche per prodotti artigianali e industriali, l'Ufficio, nella sua funzione di autorità competente ai sensi dell'articolo 3 dell'Atto di Ginevra, come specificato all'articolo 4, paragrafo 1, della decisione (UE) 2019/1754 del Consiglio, procede sulla base **della** [...] decisione alla concessione della protezione secondo la procedura di cui agli articoli da 17 a 34 **ter** del regolamento (UE) [...].**.../... il presente regolamento.**;"

3) all'articolo 3, è aggiunto il seguente paragrafo 4:

"4. Per quanto riguarda le indicazioni geografiche per prodotti artigianali e industriali, l'Ufficio richiede all'Ufficio internazionale di cancellare dal registro internazionale la registrazione di un'indicazione geografica originaria di uno Stato membro se ricorrono le circostanze di cui al paragrafo 1.";

4) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"Articolo 4

Pubblicazione delle indicazioni geografiche di paesi terzi iscritte nel registro internazionale

1. La Commissione oppure, per quanto riguarda le indicazioni geografiche per prodotti artigianali o industriali, l'Ufficio, pubblica le registrazioni internazionali notificate dall'Ufficio internazionale a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, dell'Atto di Ginevra relative a indicazioni geografiche iscritte nel registro internazionale e per le quali la parte contraente di origine, quale definita all'articolo 1, punto xv), dell'Atto di Ginevra, non è uno Stato membro.

2. La registrazione internazionale di cui al paragrafo 1 è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C [...] **;** [...] per le registrazioni internazionali relative a indicazioni geografiche per prodotti artigianali [...] **e** industriali, **la registrazione è pubblicata** dall'Ufficio. La pubblicazione include un riferimento al tipo di prodotto e al paese di origine.";

5) all'articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. La Commissione oppure, per quanto riguarda le indicazioni geografiche per prodotti artigianali e industriali, l'Ufficio, valuta le registrazioni internazionali notificate dall'Ufficio internazionale a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, dell'Atto di Ginevra relative a indicazioni geografiche iscritte nel registro internazionale per le quali la parte contraente di origine, quale definita all'articolo 1, punto xv), dell'Atto di Ginevra, non è uno Stato membro, al fine di stabilire se contengono gli elementi obbligatori di cui alla norma 5, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione comune dell'accordo di Lisbona e dell'Atto di Ginevra ("regolamento di esecuzione comune") e le indicazioni dettagliate concernenti la qualità, la reputazione o le caratteristiche di cui alla norma 5, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione comune.";

6) l'articolo 6 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Entro quattro mesi dalla data di pubblicazione della registrazione internazionale a norma dell'articolo 4, le autorità competenti di uno Stato membro o di un paese terzo diverso dalla parte contraente di origine quale definita all'articolo 1, punto xv), dell'Atto di Ginevra, o una persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita nell'Unione o in un paese terzo diverso dalla parte contraente di origine, possono presentare un'opposizione alla Commissione o, per quanto riguarda le indicazioni geografiche per prodotti artigianali e industriali, all'Ufficio. L'opposizione è in una delle lingue ufficiali dell'Unione.";

b) al paragrafo 2, la lettera e) è soppressa;

c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. I motivi di opposizione di cui al paragrafo 2 sono valutati dalla Commissione o, per quanto riguarda le indicazioni geografiche per prodotti artigianali e industriali, dall'Ufficio, in relazione al territorio dell'Unione o a parte di esso.";

7) l'articolo 7 è così modificato:

a) al paragrafo 1, è aggiunta la frase seguente:

"Per quanto riguarda le indicazioni geografiche per prodotti artigianali e industriali, l'Ufficio respinge le opposizioni irricevibili e decide di concedere la protezione dell'indicazione geografica.";

b) al paragrafo 2, l'ultima frase è sostituita dalla seguente:

"Per quanto riguarda le indicazioni geografiche per prodotti artigianali e industriali, la decisione in merito alla concessione della protezione è adottata dall'Ufficio oppure, nei casi di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) [...] ~~...~~ .../... *fil presente regolamento*, dalla Commissione; i relativi atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 15, paragrafo 2.";

c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, dell'Atto di Ginevra, la Commissione o, per quanto riguarda le indicazioni geografiche per prodotti artigianali e industriali, l'Ufficio, notifica all'Ufficio internazionale il rifiuto degli effetti della registrazione internazionale in questione sul territorio dell'Unione entro [...] dodici mesi dal ricevimento della notifica della registrazione internazionale a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, dell'Atto di Ginevra [...].";

d) [...] il paragrafo 5 [...] è sostituito dal seguente :

"La Commissione può, di propria iniziativa o su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro, di un paese terzo o di una persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo revocare, in tutto o in parte, mediante un atto di esecuzione, un rifiuto precedentemente notificato all'Ufficio internazionale. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 15, paragrafo 2.

[...] Per quanto riguarda le indicazioni geografiche per prodotti artigianali e industriali in merito alla cui protezione l'Ufficio abbia in precedenza notificato un rifiuto, l'Ufficio può, di propria iniziativa o su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro, di un paese terzo o di una persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, revocare, in tutto o in parte, un rifiuto precedentemente notificato all'Ufficio internazionale.

[...] La Commissione o, per quanto riguarda le indicazioni geografiche per prodotti artigianali e industriali, l'Ufficio, notifica senza indugio tale rifiuto all'Ufficio internazionale.";

8) all'articolo 8, paragrafo 1, è aggiunta la seguente frase:

"Per quanto riguarda le indicazioni geografiche per prodotti artigianali e industriali, lo stesso vale per la decisione dell'Ufficio.";

9) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

"Articolo 9

Invalidazione degli effetti nell'Unione di un'indicazione geografica di un paese terzo iscritta nel registro internazionale

1. La Commissione o, per quanto riguarda le indicazioni geografiche per prodotti artigianali e industriali, l'Ufficio, può, di propria iniziativa o su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro, di un paese terzo o di una persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, invalidare, in tutto o in parte, gli effetti della protezione nell'Unione di un'indicazione geografica in una o più delle seguenti circostanze:

- a) l'indicazione geografica non è più protetta nella parte contraente di origine;
- b) l'indicazione geografica non è più iscritta nel registro internazionale;
- c) la conformità con i contenuti obbligatori di cui alla norma 5, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione comune o con le indicazioni dettagliate concernenti la qualità, la reputazione o le caratteristiche di cui alla norma 5, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione comune non è più garantita.

2. La Commissione adotta atti di esecuzione ai fini del paragrafo 1. Gli atti di esecuzione in questione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 15, paragrafo 2, soltanto dopo che alle persone fisiche o giuridiche di cui all'articolo 5, paragrafo 2, punto ii), dell'Atto di Ginevra, o ai beneficiari quali definiti all'articolo 1, punto xvii), del medesimo atto, è stata data la possibilità di far valere i propri diritti.

3. Se l'invalidazione non può più essere impugnata, la Commissione o, per quanto riguarda le indicazioni geografiche per prodotti artigianali e industriali, l'Ufficio, notifica senza indugio all'Ufficio internazionale la declaratoria di inefficacia sul territorio dell'Unione della registrazione internazionale dell'indicazione geografica a norma del paragrafo 1, lettera a) o c).";

10) all'articolo 11, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Per ciascuna denominazione di origine, originaria di uno Stato membro che è parte dell'accordo di Lisbona, di un prodotto che rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) [...] .../... *[il presente regolamento]* ma non è ancora protetto a norma di tale regolamento, lo Stato membro in questione, sulla base di una richiesta di una persona fisica o giuridica di cui all'articolo 5, paragrafo 2, punto ii), dell'Atto di Ginevra, o di un beneficiario quale definito all'articolo 1, punto xvii), del medesimo atto, oppure di propria iniziativa, sceglie di chiedere:

- a) la registrazione di tale denominazione di origine a norma del regolamento (UE) [...] .../... *[il presente regolamento]*; o
- b) la cancellazione della registrazione della denominazione di origine in questione dal registro internazionale.

Lo Stato membro in questione notifica all'Ufficio la scelta di cui al primo comma e presenta la corrispondente richiesta [...] **entro il *[nota alla GU: inserire la data corrispondente a dodici mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento (UE) .../... (il presente regolamento)]***. La procedura di registrazione prevista dall'articolo 67, paragrafo 3, del regolamento (UE) [...] .../... si applica mutatis mutandis.

Nelle situazioni di cui al primo comma, lettera a), lo Stato membro in questione chiede la registrazione internazionale della denominazione di origine nell'ambito dell'Atto di Ginevra, se ha ratificato l'Atto di Ginevra o ha aderito ad esso conformemente all'autorizzazione di cui all'articolo 3 della decisione (UE) 2019/1754, entro [...] **dodici mesi** dalla data di registrazione dell'indicazione geografica a norma del regolamento (UE) [...] .../... *[il presente regolamento]*.

Lo Stato membro in questione, in coordinamento con l'Ufficio, verifica presso l'Ufficio internazionale se vi siano eventuali modifiche da apportare in conformità alla norma 7, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione comune ai fini della registrazione nell'ambito dell'Atto di Ginevra. L'Ufficio autorizza lo Stato membro ad apportare le modifiche necessarie e a notificarle all'Ufficio internazionale.

In caso di rifiuto della richiesta di registrazione a norma del regolamento (UE) [...] .../... ***il presente regolamento***, una volta esperiti i relativi mezzi di ricorso amministrativi e giudiziari, o se la richiesta di registrazione nell'ambito dell'Atto di Ginevra non è stata presentata in conformità del terzo comma del presente paragrafo, lo Stato membro in questione chiede senza indugio la cancellazione della registrazione della denominazione di origine dal registro internazionale.";

11) all'articolo 15, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera e):

"e) per i prodotti artigianali e industriali che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) [...] .../... ***il presente regolamento***, dal Comitato per le indicazioni geografiche dei prodotti artigianali e industriali istituito dall'articolo 65 del medesimo regolamento."

Articolo 61
Modifiche del regolamento (UE) 2017/1001

Il regolamento (UE) 2017/1001 è così modificato:

1) all'articolo 151, paragrafo 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente lettera b bis):

"b bis) l'amministrazione e la promozione delle indicazioni geografiche **per i prodotti artigianali e industriali**, in particolare le funzioni assegnate ai sensi del [...] regolamento (UE) [...] .../.../... [il presente regolamento] del Parlamento europeo e del Consiglio, e la promozione del sistema delle indicazioni geografiche.";

1 bis) all'articolo 153, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera n):

"n) adotta il regolamento interno del comitato consultivo di cui all'articolo 33, paragrafo 8, del regolamento (UE) .../... [il presente regolamento]";

1 ter) all'articolo 170, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Qualsiasi persona fisica o giuridica può utilizzare i servizi del centro su base volontaria al fine di raggiungere una composizione amichevole, di comune accordo, delle controversie basate sul presente regolamento, sul regolamento (CE) n. 6/2002 o sul regolamento (UE) .../... [il presente regolamento].";

2) (soppresso)

TITOLO VI

[...] DIRITTI ESIGIBILI

Articolo 62

[...] (spostato dall'articolo 34 quater)

(nuovo) Articolo 62 bis

[...] Diritti esigibili

(spostato dall'articolo 10)

1. Gli Stati membri possono esigere [...] diritti a copertura dei costi della [...] **fase nazionale** del sistema delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali previsto dal presente regolamento, [...] **segnatamente** i **costi** sostenuti per il trattamento delle domande, [...] delle opposizioni, delle domande di modifica, delle richieste di cancellazione [...] **e dei ricorsi**.

- 1 bis.** *(spostato dall'articolo 48, paragrafo 5 e dalla 2^a frase dell'articolo 43, paragrafo 2)* Gli Stati membri possono esigere il pagamento di diritti o commissioni a copertura dei costi dei controlli [...] [...] **effettuati a norma del titolo IV del presente regolamento.**

2. *(spostato al paragrafo 5 bis)*

3. *[...] (soppresso)*

4. [...] **L'Ufficio** esige diritti per [...]:

a) [...] la procedura di registrazione diretta, **di cui** all'articolo 15 **bis**;

b) [...] la procedura **relativa a prodotti originari di uno o più paesi terzi** di cui all'articolo 17 [...] **quater**; e

c) [...] i ricorsi dinanzi alle commissioni di ricorso **di cui** all'articolo 30.

4 bis. [...] **L'Ufficio può esigere diritti** per le [...] **richieste di** modifica [...] del disciplinare e per le richieste di cancellazione **dell'indicazione geografica** [...] **se** la denominazione [...] è stata registrata [...] **secondo una delle procedure di cui [...] alle lettere a) o b) del paragrafo 4.**

5. La Commissione adotta atti di esecuzione per determinare gli importi dei diritti esigibili dall'Ufficio e le relative modalità di pagamento, o di rimborso nel caso dei diritti per i ricorsi ("tassa di ricorso") dinanzi alle commissioni di ricorso. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 65, paragrafo 2.

5 bis. *(spostato dal paragrafo 2)* I diritti eventualmente applicati [...] **a norma del presente titolo** devono essere ragionevoli, favorire la competitività dei produttori delle indicazioni geografiche e [...] **possono** tenere conto della situazione **specificata** delle microimprese e delle piccole e medie imprese.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI SUPPLEMENTARI

(nuovo) Articolo 62 ter

Protezione dei dati

(spostato dall'articolo 4)

1. La Commissione e l'Ufficio sono considerati titolari del trattamento ai sensi dell'articolo 3, punto [...]**8**, del regolamento (UE) 2018/1725³⁵ [...] in relazione al trattamento dei dati personali nella procedura per la quale sono competenti a norma del presente regolamento.
2. Le autorità competenti degli Stati membri sono considerate titolari del trattamento a norma dell'articolo 4, punto 7, del regolamento (UE) 2016/679³⁶ [...] in relazione al trattamento dei dati personali nell'ambito delle procedure per le quali sono competenti a norma del presente regolamento.

³⁵ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

³⁶ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1) [...].

Articolo 63

Lingue procedurali

1. Tutti i documenti e tutte le informazioni inviati all'Ufficio in relazione alle procedure previste dal presente regolamento sono redatti in una delle lingue ufficiali dell'Unione.
2. Per le funzioni attribuite all'Ufficio a norma del presente regolamento, le lingue dell'Ufficio sono tutte le lingue ufficiali dell'Unione conformemente al regolamento n. 1³⁷.

Articolo 64

Sistema informatico

- 1.** Il sistema digitale di cui all'articolo 18, paragrafo **[...] 2 quinquies**, [...] il registro dell'Unione [...] di cui all'articolo **[...] 34 bis e il portale digitale di cui all'articolo 53, paragrafo 3**, sono sviluppati [...] e mantenuti dall'Ufficio.
- 2.** *(spostato dall'articolo 18, paragrafo 1)* Il sistema digitale **è utilizzato per le domande a norma dell'articolo 17, ma è anche** [...] utilizzabile dagli Stati membri **nella fase nazionale della registrazione** [...].

Articolo 65

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato per le indicazioni geografiche dei prodotti artigianali e industriali ("**il comitato**"). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

³⁷ Regolamento n. 1 del Consiglio che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU 17 del 6.10.1958, pag. 385).

Articolo 66
Esercizio della delega

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli **9, 15 bis, 18,** [...] 30₂ [...] 49 **e 62** è conferito alla Commissione per un periodo di sette anni a decorrere dal [*GU: data di entrata in vigore del presente regolamento*]. La Commissione elabora una relazione sui poteri delegati al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di sette anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non vi si opponga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui agli articoli **9, 15 bis, 18,** [...] 30₂ [...] 49 **e 62** può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. La decisione non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato, la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti dall'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi [...] degli articoli [...] **9, 15 bis, 18,** [...] 30, [...] 49 **o 62** entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 67

Protezione transitoria delle indicazioni geografiche

1. **Entro [dodici mesi dalla data di applicazione del presente regolamento],** la protezione nazionale specifica delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali cessa **e le domande pendenti si considerano non presentate, a meno che non sia presentata una richiesta a norma del paragrafo 2 [...].**

2. Entro **[[...] dodici mesi dall' [...] applicazione del presente regolamento],** gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione e all'Ufficio quali dei loro nomi giuridicamente protetti oppure, negli Stati membri in cui non esiste un sistema di protezione, quali dei loro nomi sanciti dall'uso desiderano registrare e tutelare a norma del presente regolamento.

- 2 bis. Sulla base di una richiesta a norma del paragrafo 2, lo Stato membro interessato può prorogare la protezione nazionale in tempo utile fino al completamento della procedura di registrazione di cui al paragrafo 3 e fino a quando la decisione sia divenuta definitiva. Qualora sia concessa la protezione dell'Unione, il giorno in cui gli Stati membri hanno informato l'Ufficio e la Commissione, conformemente al paragrafo 2, è considerato il primo giorno di protezione ai sensi del presente regolamento.**

3. **[...] I nomi di cui al paragrafo 2 conformi agli articoli 2, 5, 7 e 8 sono registrati dall'Ufficio oppure, nei casi di cui all'articolo 25 [...], dalla Commissione, secondo la procedura di cui agli articoli da 17 a 25.** Gli articoli 21 e 22 non si applicano. I termini generici non sono registrabili.

4. *(fuso nel paragrafo 1)*

Articolo 68

Obbligo informativo degli Stati membri

1. **Entro [quattro anni dalla data di applicazione del presente regolamento], e successivamente ogni cinque anni**, gli Stati membri [...] riferiscono alla Commissione in merito; alla strategia e ai risultati di tutti i controlli delle indicazioni geografiche svolti per verificare il rispetto delle prescrizioni di legge relative al regime di protezione istituito dal presente regolamento [...] a norma dell'articolo 45 [...]; [...] **alla** verifica del rispetto del disciplinare **mediante l'autodichiarazione di cui all'articolo 46; alla verifica del rispetto del disciplinare da parte di un'autorità competente o di un terzo designato di cui all'articolo 46 bis, se del caso; al monitoraggio dell'uso delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali sul mercato di cui all'articolo 46 quater; [...] al** dovere di diligenza **di cui all'articolo 47; [...] e ai contenuti illegali sulle interfacce online di cui all'articolo 55.**
2. Entro *[[...]* **dodici** mesi [...] **prima della** data di [...] **applicazione** del presente regolamento], gli Stati membri ammissibili trasmettono alla Commissione le informazioni [...] **richieste a norma dell'**articolo 15 necessarie per la scelta della procedura di "registrazione diretta". Sulla base delle informazioni pervenute, la Commissione adotta una decisione [...] **sulla richiesta** dello Stato membro in questione di scegliere la procedura di [...]registrazione diretta[...] **di cui all'articolo 15 bis** senza pertanto designare un'autorità nazionale responsabile [...] **del trattamento** delle [...] domande, [...] **della** modifica del disciplinare e [...] **della** cancellazione di cui all'articolo [...] **11, paragrafo 1.**
3. *(trasferito all'articolo 11, paragrafo 5)*

Articolo 69

Clausola di revisione

Entro [*cinque anni dalla data di [...] applicazione del presente regolamento*], **e successivamente ogni cinque anni**, la Commissione redige una relazione sull'attuazione del presente regolamento, corredata delle proposte di revisione ritenute opportune.

Articolo 70

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Esso si applica a decorrere dal **[...] primo giorno del venticinquesimo mese successivo all'entrata in vigore del presente regolamento**, salvo **l'articolo 15, paragrafi 1 e 2, l'articolo 33, paragrafo 1, l'articolo 34 bis, paragrafo 8, e gli articoli 64, 65 e 66, che si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore.**

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a [...] **...**, il **...**

Per il Parlamento europeo
La presidente

Per il Consiglio
Il presidente

ALLEGATO [...]I

Autodichiarazione di cui all'articolo [...] 46 del regolamento .../... /il presente regolamento/

1. Nome e indirizzo del [...] produttore: ...

[[...] **Indicare** il nome e l'indirizzo dell'**operatore economico** (azienda o singolo produttore) nonché, **se del caso**, il nome e l'indirizzo del [...] rappresentante autorizzato dell'azienda o del produttore, **che firma l'autodichiarazione per conto del produttore**]

1 bis. *(spostato dal punto 5)* **Associazione di produttori: ...**

[[...] **Se applicabile**, indicare il nome e l'indirizzo dell'associazione di produttori di cui il produttore fa parte]

2. Nome e tipo [...] di prodotto [...]: ...

[[...] **Indicare** il nome [...] con [...] **tutti gli attributi** con cui il prodotto designato dall'indicazione geografica è o sarà commercializzato e la tipologia merceologica in cui rientra il prodotto]

3. Stato del prodotto: ...

[[...] [...] **Precisare** se il prodotto in questione è già sul mercato o no]

4. Siti di produzione: ...

[[...] [...] **Elencare** tutti i siti di produzione[...] (**con** indirizzo, [...] **recapiti** e [...]attività [...] svolta [...] **in ciascun sito**)]

5. *(spostato al punto 1 bis)*

6. Nome, numero [...] e data di registrazione dell'indicazione geografica [...]: ...

[[...] **Questa** prescrizione può essere soddisfatta [...] **allegando all'autodichiarazione il corrispondente** estratto elettronico del registro [...]]

7. [...] **Documento unico: ...**

[[...] **Inserire le informazioni del** documento unico: il nome[...] **e** una descrizione del prodotto incluse, se del caso, [...] **le materie prime e informazioni relative** al confezionamento e all'etichettatura, **compreso l'eventuale uso del logo IGP**, e una definizione concisa della zona geografica]

8. **Descrizione dei provvedimenti presi dal produttore per garantire la conformità del prodotto al disciplinare: ...**

[[...] **Indicare** [...] tutti i provvedimenti (controlli e verifiche) presi dal produttore stesso[[...], dall'associazione di produttori o da **un terzo** [...], successivamente alla presentazione dell'ultima dichiarazione, **unitamente a una sintesi di ogni provvedimento della tabella sottostante**]

Punto di controllo ⁴⁴	Valore [...] di riferimento ⁴⁵ (Prove)	Autocontrollo (AC) Controllo interno (CI) o controllo esterno (CE) ⁴⁶	Frequenza ⁴⁷	Persona responsabile del controllo	[...] Metodo di controllo	Documento di riferimento

⁴⁴ Punto di controllo: [...] **fase o fasi** del processo di produzione [...] **in cui** è applicata la misura di controllo.

⁴⁵ Valore [...] **di riferimento**, se del caso, che deve essere conseguito presso il punto di controllo.

⁴⁶ AC: controllo eseguito dal produttore stesso; CI: controllo eseguito dall'associazione di produttori; CE: controllo eseguito da un ente di certificazione esterno **o una persona fisica esterna**.

⁴⁷ [...]

9. Informazioni supplementari: ...

[[...] **I**nserire qualsiasi altra informazione ritenuta rilevante per la valutazione di conformità del prodotto **al disciplinare**, per es. campioni di etichettatura se nel disciplinare in questione è prevista una norma relativa all'etichettatura]

10. Dichiarazione di conformità alle prescrizioni del disciplinare:

Con la presente dichiaro che il prodotto di cui sopra, con le relative caratteristiche e componenti, è conforme [...] al disciplinare corrispondente. Sono stati eseguiti tutti i controlli e le verifiche necessari per la corretta determinazione della conformità.

[...] **Sono** consapevole **del fatto** che, in caso di falsa **dichiarazione**, possono **essere imposte** sanzioni.

Firmato a nome e per conto di:

(luogo e data):

(nome e cognome, funzione) (firma):

ALLEGATO [...]

Documento unico di cui all'articolo 8 del regolamento .../... [il presente regolamento]

[Inserire la denominazione, come indicato al punto 1:] "..."

Numero UE: [esclusivamente per uso UE]

1. Nome o nomi [dell'IGP] ...

[Indicare il nome [...] **di cui si richiede la protezione in qualità di indicazione geografica protetta** oppure il nome registrato in caso di domanda di approvazione di una modifica del disciplinare]

2. Stato membro o paese terzo ...

3. Descrizione del prodotto [...]

3.1. Tipo di prodotto ...

3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

[Punti principali di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera [...] **a), punto ii)**. Per identificare il prodotto, utilizzare le definizioni e le norme per esso comunemente utilizzate. Nella descrizione del prodotto devono esserne messe in risalto le specificità, utilizzando unità di misura e termini di confronto comuni o tecnici, tralasciando le caratteristiche tecniche inerenti a tutti i prodotti dello stesso tipo [...] **o** i relativi obblighi giuridici applicabili a tutti i prodotti di quel tipo]

3.3. Materie prime [...] ...

[Indicare eventuali requisiti di qualità o restrizioni sull'origine delle materie prime. Le restrizioni devono essere giustificate. Tali restrizioni devono essere giustificate in relazione al legame di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera [...] **g)**]

3.4. Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica determinata ...

[Giustificare eventuali restrizioni o deroghe]

3.5. *Norme specifiche in materia di imballaggio ecc. del prodotto cui si riferisce il nome registrato ...*

[[...] **Se del caso,** giustificare eventuali restrizioni riguardanti il prodotto in modo specifico]

3.6. *Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce il nome registrato ...*

[[...] **Se del caso,** giustificare eventuali restrizioni]

4. **Definizione concisa della zona geografica ...**

[Se opportuno, inserire una carta geografica della zona]

5. **Legame con la zona geografica ...**

[Specificare il legame causale tra l'origine geografica e, se del caso, una data qualità, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto.

A tal fine, indicare [...] su quali **di tali** fattori [...] si basa il legame [...], compresi, se del caso, gli elementi della descrizione del prodotto o del metodo di produzione che giustificano il legame]

ALLEGATO [...] III

Dichiarazione di opposizione motivata di cui all'articolo 22 del regolamento .../... *fil presente regolamento*

1. Nome del prodotto: ...

[come [...] **inserito** nel registro [...] **dell'Unione**]

2. [...] Numero: ...

[come [...] **inserito** nel registro [...] **dell'Unione**]

2 bis. Data di pubblicazione del documento unico e del disciplinare nel registro dell'Unione:

...

3. Recapiti

Persona di contatto:	Titolo (sig., sig.ra ecc.): ...	Nome: ...
----------------------	---------------------------------	-----------

[...] **Persona fisica o giuridica/autorità competente**: ...

Indirizzo: ...

Telefono + ...

Indirizzo di posta elettronica: ...

4. **Motivo dell'opposizione:**

- **non conformità ai requisiti di protezione di cui al presente regolamento;**
- **l'indicazione geografica proposta sarebbe contraria:**
 - **all'articolo 37 sui termini generici del regolamento .../... *fil presente regolamento*;**
 - **all'articolo 38 sugli omonimi del regolamento .../... *fil presente regolamento*; o**
 - **all'articolo 39, paragrafo 1, sui marchi esistenti del regolamento .../... *fil presente regolamento*;**
- **l'indicazione geografica proposta pregiudicherebbe l'esistenza di un nome omonimo o simile usato nel commercio o di un marchio commerciale, oppure di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione della domanda di cui all'articolo 18, paragrafo 3.**

5. **Elementi dell'opposizione:**

[Fornire ragioni debitamente motivate e giustificare la domanda di opposizione [...], **che dovrebbe includere anche** una dichiarazione che dimostri l'interesse legittimo dell'opponente, a meno che l'opposizione sia presentata dalle autorità nazionali, nel qual caso la dichiarazione di interesse legittimo non è necessaria. La dichiarazione di opposizione deve essere firmata e datata]
